SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

n. 92

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 al 12 novembre 2003)

INDICE

BARELLI: sulla realizzazione dell'ufficio del Difensore civico nel comune di Roma (4-04888) (risp. D'ALì, sottosegretario di Stato per l'interno) Pag.	4797	CUTRUFO: sull'abrogazione della tassa di stazionamento prevista dalla legge n. 51 del 1976 (4-04697) (risp. Tassone, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti) Pag.	4812
BATTAFARANO: sulla ristrutturazione dell'aeroporto di Taranto Grottaglie (4-04707) (risp. Tassone, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)	4800	DALLA CHIESA, TOIA: sulle irregolarità nella presentazione di emendamenti in sede di discussione dei documenti di bilancio del comune di Milano (4-04136) (risp. D'ALì, sottosegretario di Stato per l'interno)	4807
BONGIORNO: sulla confisca di beni alla mafia (4-02054) (risp. Armosino, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)	4800	DE PAOLI: sulla realizzazione di un centro ricettivo turistico sportivo nel comune di Breno (4-03853) (risp. La Loggia, ministro per gli affari regionali)	4813
CAMBER: sul declassamento delle operazioni aeroportuali dell'aeroporto di ronchi dei Legionari (4-02923) (risp. TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)	4803	FABRIS: sugli interventi di rimodulazione degli aeroporti nazionali (4-04101) (risp. Tassone, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)	4814
CORTIANA: sulla situazione del traffico a Milano (4-00677) (risp. Giovanardi, ministro per i rapporti con il Parlamento)	4805	sulla gestione del comune di Spezzano Sila (4-04206) (risp. D'ALì, sottosegretario di Stato per l'interno)	4819
CORTIANA ed altri: sulle irregolarità nella pre- sentazione di emendamenti in sede di discus-		sull'attivazione della sala radar di Milano (4-04240) (risp. Tassone, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)	4823
sione dei documenti di bilancio del comune di Milano (4-04195) (risp. D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno)	4806	FALCIER ed altri: sulla «Casa del combattente» di Caorle (4-04685) (risp. Martino, <i>ministro della difesa</i>)	4824
COSTA: sugli appalti delle opere pubbliche (4-04934) (risp. Martinat, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)	4810	FALOMI: sul sito Internet dell'Aero Club d'Italia (4-04407) (risp. Tassone, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)	4827

SERVELLO: sulle norme relative al condono edilizio (4-05126) (risp. Martinat, vice mini-

stro delle infrastrutture e dei trasporti)

12 NOVEMBRE 2003 Fascicolo 92 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI SODANO Tommaso: sulla situazione urbanistica GIOVANELLI: sul maltempo verificatosi nel nel comune di Itri (4-00554) (risp. D'ALì, sotnovembre 2002 nell'Italia settentrionale (4-03553) (risp. Giovanardi, ministro per i tosegretario di Stato per l'interno) Pag. 4848 rapporti con il Parlamento) Pag. 4829 SPECCHIA: sull'ammodernamento della strada statale n. 7 nel tronco Grottaglie-Brindisi GUBERT: sull'immatricolazione delle macchine (4-04606) (risp. Martinat, vice ministro delle agricole (4-03660) (risp. TASSONE, vice mini-4832 infrastrutture e dei trasporti) 4851 stro delle infrastrutture e dei trasporti) sull'ammodernamento della strada statale n. 7 KAPPLER: sulla ristrutturazione di un edificio nel tronco Grottaglie-Brindisi (4-05181) (risp. di proprietà del demanio sito a Nettuno Martinat, vice ministro delle infrastrutture e (4-03201) (risp. Armosino, sottosegretario di 4851 dei trasporti) 4834 Stato per l'economia e le finanze) STANISCI: sulla movimentazione del carbone MANFREDI ed altri: sulle problematiche relanel porto di Brindisi (4-04381) (risp. tive all'aeroporto di Milano Malpensa Tassone, vice ministro delle infrastrutture e (4-03517) (risp. Tassone, vice ministro delle 4853 dei trasporti) infrastrutture e dei trasporti) 4836 sulla situazione degli uffici postali della prosulle problematiche relative all'aeroporto di vincia di Brindisi (4-04963) (risp. Gasparri, Milano Malpensa (4-03518) (risp. Tassone, ministro delle comunicazioni) 4854 vice ministro delle infrastrutture e dei tra-4836 sporti) STIFFONI: sull'applicazione delle norme relative alla patente a punti ai cittadini extraco-MANZIONE: sulla situazione urbanistica nel comunitari (4-04907) (risp. Tassone, vice minimune di Battipaglia (4-04905) (risp. D'ALì, stro delle infrastrutture e dei trasporti) 4857 sottosegretario di Stato per l'interno) 4838 STIFFONI, TIRELLI: sulla società Gea World PERUZZOTTI: sull'ENAV (4-00625) (risp. (4-03336) (risp. Pescante, sottosegretario di Tassone, vice ministro delle infrastrutture e Stato per i beni e le attività culturali) 4858 4840 dei trasporti) THALER AUSSERHOFER: sulle sanzioni am-

4846

ministrative per la sosta dei veicoli

(4-04704) (risp. Tassone, vice ministro delle

4860

infrastrutture e dei trasporti)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

BARELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali. – Premesso che:

sin dalla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'istituto del Difensore Civico non ha trovato attuazione nel Comune di Roma, con conseguente pregiudizio dei cittadini della Capitale ed evidente disattenzione al dettato della legge;

il Difensore Civico nel Comune di Roma assolverebbe alla funzione di «assicurare la tutela dei diritti e degli interessi della comunità cittadina, nonché l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'amministrazione con riguardo all'attività del Comune, dei Municipi, nonché delle aziende, istituzioni, società ed Enti controllati o partecipati a maggioranza o affidatari di pubblici servizi del Comune di Roma (...) accerta che i provvedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati ed attuati»;

circa otto anni fa si è tentato di nominare il Difensore Civico nel Comune di Roma, con individuazione dei candidati, ma tutto si è poi risolto nel nulla;

a tutt'oggi il Comune di Roma svolge le attività procedimentali ed endoprocedimentali necessarie alla nomina del Difensore Civico senza, però, mai concludere tale procedura;

con deliberazione consiliare n. 66 del 13 maggio 1994 è stato approvato il Regolamento istitutivo del Difensore Civico nel Comune di Roma;

successivamente il quadro di riferimento legislativo e statutario della disciplina regolamentare adottata è stato profondamente innovato e perciò si è resa necessaria una nuova ed organica disciplina delle funzioni dell'attività e delle funzioni dell'Ufficio del Difensore Civico in ambito comunale:

il giorno 7 ottobre 2002, con deliberazione n. 139, il Consiglio del Comune di Roma ha approvato il «Regolamento del Difensore Civico»;

in seguito, il Sindaco On. Veltroni ha emanato l'ordinanza n. 303, con cui fissava il termine di presentazione delle candidature alle cariche di Difensore Civico e Vice Difensore Civico, alla data del 10 dicembre 2002;

in data 6 novembre 2002 – prot. n. 56336 del Gabinetto del Sindaco – è stato trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, al Vice Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidenti delle Commissioni permanenti, ai Capi dei Gruppi Consiliari, ai Presidenti dei Municipi ed all'Ufficio stampa un documento in allegato a firma del Sindaco, datato 8 novembre 2002, protocollato 31 ottobre 2002, n. 55447, con l'intestazione

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

«Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature alla carica di Difensore Civico comunale»;

il termine indicato in quest'ultimo documento per la presentazione delle candidature alla carica di Difensore Civico, era fissato al 10 gennaio 2003, alle ore 14.00;

in relazione a tale termine è stata predisposta la modulistica utile alla raccolta delle firme di adesione e sostegno dei cittadini interessati alla carica di Difensore Civico ed in possesso dei requisiti richiesti;

sono state raccolte almeno 10.000 firme di cittadini elettori che hanno espresso complessivamente 10 aspiranti alla carica in oggetto;

con atto prot. n. 228/b del 9 aprile 2003 il Presidente del Consiglio Comunale di Roma, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della delibera n. 139/03, ha accertato la presentazione delle dieci candidature, sancendo l'insussistenza di elementi di ineleggibilità;

i dieci candidati, auditi dalla X Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 15 aprile 2003, sono rimasti a disposizione dei Consiglieri Comunali stessi, ma ancora oggi non si è proceduto ad alcuna elezione e conseguente nomina;

considerato che:

l'articolo 14 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000, Statuto del Comune di Roma, ha *de plano* trasformato ciò che rientrava nella facoltà di realizzazione dell'Ente territoriale in diritto dei cittadini;

della mancata realizzazione dell'Ufficio del Difensore Civico del Comune di Roma dovrebbero rispondere, a titolo di responsabilità amministrativa, gli amministratori colpevoli di tale inerzia, condotta che viola i principi di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione e le norme che istituiscono il Difensore Civico, compreso lo Statuto del Comune di Roma, in particolare gli articoli 2, 6, 7 e 8;

tale inerzia nella realizzazione dell'Ufficio del Difensore Civico non solo pregiudica, *ipso iure*, l'esigenza di assicurare il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione, che impone al Pubblico Ufficiale di assolvere, scrupolosamente e tempestivamente, i doveri inerenti l'Ufficio, ma sottrae a tutti i cittadini un organo di supporto fondamentale, specie in occasione di passaggi amministrativi importanti, quali, ad esempio, l'approvazione del «bilancio» e del «piano regolatore generale»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente disporre un'indagine sulla mancata nomina dell'Ufficio del Difensore Civico del Comune di Roma e verificare la mancata applicazione delle norme richiamate, il disagio sopportato dalla cittadinanza e, soprattutto, le responsabilità degli Organi comunali preposti.

(4-04888)

(8 luglio 2003)

RISPOSTA. – Il nuovo titolo V della Costituzione, come è noto, ha collocato le Autonomie territoriali su un piano di pari dignità istituzionale ac-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

canto allo Stato, ampliandone la sfera di autonomia, già elemento fondante della nostra Costituzione.

Eventuali interventi da parte dell'Amministrazione statale debbono, perciò, essere limitati alle specifiche previsioni normative, al di là delle quali si tratterebbe di indebita ingerenza.

In merito alla questione oggetto dell'interrogazione, il comune di Roma, opportunamente sollecitato dalla locale Prefettura, ha comunicato quanto segue.

In accoglimento della possibilità contemplata dall'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo Statuto del comune di Roma, nel nuovo testo di cui alla deliberazione consiliare 3 settembre 2000, n. 122, ha previsto, all'articolo 14, l'istituzione del Difensore civico disciplinandone, in conformità alla precitata norma legislativa, in particolare, l'elezione, le prerogative ed i mezzi per l'esercizio dell'incarico nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale.

L'attuale Amministrazione comunale di Roma, insediatasi nell'estate del 2001, sostiene di aver assunto l'istituzione del Difensore civico quale obiettivo qualificante del suo programma e, al fine di rendere possibile la sua elezione, ha varato, nell'ottobre del 2002, il necessario regolamento avviando, subito dopo, le procedure idonee a consentire la presentazione delle candidature e il loro vaglio da parte del Consiglio comunale.

Le candidature pervenute sono risultate in numero superiore a dieci. Per alcune di tali candidature, il presidente del Consiglio comunale, accertata la sussistenza di condizioni preclusive previste dallo Statuto e dal regolamento, ha disposto, nell'aprile del corrente anno, l'esclusione dal successivo *iter*.

Proprio tale esclusione ha dato luogo, da parte dei destinatari del provvedimento, ad un contenzioso in sede di giustizia amministrativa in esito al quale, peraltro, le ragioni dell'Amministrazione comunale e la legittimità dei suoi comportamenti sono state pienamente confermate.

Tuttavia, per intuibili ragioni di cautela ed al fine di non pregiudicare la posizione dei candidati a quel momento esclusi, la pendenza di tale contenzioso ha indotto la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari del comune di Roma – alla quale, in base al regolamento del Consiglio comunale, compete la programmazione dei lavori dell'Assemblea d'intesa con il Presidente – a non porre all'ordine del giorno del Consiglio la votazione delle candidature e quindi l'elezione del Difensore civico fintanto che tali vicende giudiziarie non si fossero sufficientemente definite.

La successiva fase dei lavori consiliari ha visto l'Assemblea impegnata nell'esame e nell'adozione di importanti e complessi provvedimenti collegati all'attuazione del programma definito ad inizio del mandato o connessi ad adempimenti soggetti a scadenza di legge.

Anche le concomitanti consultazioni per l'elezione del presidente della provincia di Roma e per il rinnovo del Consiglio provinciale hanno contribuito a far slittare la calendarizzazione dell'elezione del Difensore civico.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

Esauriti tali impegni, il comune di Roma ha riferito che con la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva la Conferenza dei presidenti dei gruppi, nella sua autonoma e discrezionale valutazione, inserirà all'ordine del giorno del Consiglio l'elezione del Difensore civico.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(4 novembre 2003)

BATTAFARANO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2000 a firma del Direttore Generale Fabio Mazzocca l'ENAV indiceva gare d'appalto per la realizzazione del nuovo blocco tecnico, torre di controllo e allestimento ATC presso l'Aeroporto di Grottaglie (Taranto);

- a due anni e mezzo di distanza non si ha notizia dell'espletamento delle gare;
- si è diffusa voce che la somma stanziata (28 miliardi di vecchie lire) sarebbe stata dirottata verso altri aeroporti,

si chiede di sapere se non si intenda fornire informazioni certe sui tempi di espletamento delle gare e sulla persistenza dei finanziamenti.

(4-04707)

(11 giugno 2003)

RISPOSTA. – In riferimento alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in oggetto, sono stati richiesti elementi informativi all'ENAV – Ente nazionale assistenza al volo – che fa presente quanto segue. La ristrutturazione finalizzata all'implementazione dell'aeroporto di Taranto «Grottaglie» prevede una spesa di circa 15 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo blocco tecnico per uffici operativi ed allestimenti tecnologici della torre di controllo e degli uffici informazioni aeronautiche e meteorologiche.

Tali interventi, individuati nell'ambito di un piano di investimenti decennale 2003-2012, redatto nel mese di settembre 2002, secondo criteri di priorità e di effettiva cantierizzazione delle opere, verranno attuati a partire dal 2005.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(30 ottobre 2003)

BONGIORNO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze. – Premesso che in data 27 febbraio 2002 lo scrivente ha inoltrato al Presidente

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia e al Ministro dell'interno una interrogazione, chiedendo risposta scritta, sullo stato delle procedure di assegnazione e consegna dei beni confiscati alla mafia, senza però ottenere alcuna risposta sino ad oggi, nonostante che il Regolamento del Senato preveda l'obbligo in questi casi di una risposta entro il termine di 20 giorni;

ritenuto che intanto emergono fatti particolarmente gravi inerenti alcuni beni situati in Sicilia ed in particolare a Palermo, ad Erice (Trapani) e a Castelvetrano (Trapani):

- 1) Palermo, Hotel San Paolo da tempo confiscato e ancora oggi in attesa di una destinazione e di una assegnazione;
- 2) Erice, immobile urbano confiscato al boss trapanese Virga ancor'oggi in attesa di destinazione, seppure provvisoriamente consegnato alla Associazione Casa dei Giovani di Bagheria con modalità assolutamente stupefacenti (un verbale redatto tra un funzionario della Direzione del Territorio di Trapani ed il legale rappresentante di Casa dei Giovani su un foglietto di carta privo di intestazione e di qualunque consacrazione formale da parte dell'Amministrazione dello Stato interessata);
- 3) Castelvetrano, area edificabile confiscata a tale Geraci dichiaratosi prestanome del boss Rina Salvatore il giorno 8 febbraio 2000, nella sede della Prefettura di Trapani venne redatto verbale di riunione di servizio alla quale erano intervenuti il Prefetto, il Sindaco di Castelvetrano, il Comandante provinciale della Guardia di finanza di Trapani, il Vice-Questore di Trapani, il Direttore dell'ufficio del territorio di Trapani, a conclusione della quale si concordò sulla destinazione dell'area edificabile confiscata. A distanza di oltre due anni si è in attesa del provvedimento di assegnazione del bene e della relativa consegna da parte della Direzione regionale del demanio;

considerato che al contempo accade che tale signor Labita Benedetto, nato ad Alcamo il 10 settembre 1955, ivi residente, è costretto ad invocare ripetutamente la restituzione di beni allo stesso confiscati dopo essere stato definitivamente assolto dal reato di associazione mafiosa con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 13 dicembre 1995;

rilevato che tutto ciò dimostra la approssimativa ed inadeguata conduzione delle procedure inerenti la destinazione e la gestione dei beni confiscati ai sensi delle leggi n. 575 del 1965 e n. 109 del 1996, per cui si evidenzia la necessità di un intervento tempestivo e deciso del Governo sugli organi dello Stato titolari delle competenze stabilite dalle leggi ora citate, in particolare gli uffici demaniali,

si chiede di conoscere:

le ragioni del ritardo circa la definizione della procedura di destinazione e di consegna dei beni indicati in premessa sotto i numeri 1, 2 e 3, la responsabilità dei funzionari preposti nonché le ragioni della mancata restituzione del patrimonio confiscato al ripetuto Labita Benedetto;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

le ragioni per cui ad oggi il Governo non abbia dato risposta alla precedente interrogazione del 27 febbraio 2002.

(4-02054)

(7 maggio 2002)

RISPOSTA. – In riferimento ai quesiti posti relativamente ad alcuni beni confiscati in Sicilia alla criminalità organizzata, l'Agenzia del demanio ha rappresentato che le procedure di assegnazione e consegna di beni confiscati ai soggetti menzionati nel documento di sindacato ispettivo in esame sono oggetto di attenta e costante attività istruttoria da parte della Filiale di Palermo dell'Agenzia del demanio e degli altri soggetti interessati, coinvolti nel processo di destinazione dei beni confiscati.

Per quanto riguarda la definizione della procedura di destinazione dell'Hotel San Paolo di Palermo, il Collegio di amministratori giudiziari, costituito dall'Amministratore giudiziario e da altri due professionisti, è tuttora impegnato nel lavoro di ricostruzione dei flussi debitori e creditori delle società facenti parte del gruppo Ienna.

Tale ricostruzione è necessaria per assumere ogni determinazione in ordine al soddisfacimento dei diritti dei terzi e propedeutica per la successiva destinazione dell'intero patrimonio confiscato.

Pertanto, l'Agenzia del demanio è in attesa di ricevere le risultanze dell'attività svolta dal predetto Collegio di amministratori, al fine di poter definire la procedura di destinazione del complesso in argomento.

Riguardo all'immobile sito ad Erice, un tempo utilizzato come sede di una gioielleria, la predetta Agenzia ha comunicato che il verbale di consegna provvisoria all'Associazione Casa dei Giovani, cui si fa riferimento nell'interrogazione, è stato redatto presso lo stesso immobile contestualmente alla consegna e nella immediatezza della liberazione degli stessi locali fino a quel momento occupati dai familiari del prevenuto e, pertanto, sotto la spinta emotiva di dare un significato tangibile del pronto utilizzo sociale di un immobile realizzato con proventi derivanti da attività illecita.

Successivamente, con atto del 4 luglio 2002, è stata disposta la destinazione definitiva del predetto immobile. A tale atto non si è potuto dare corso a causa della presenza, all'interno, di ingombranti attrezzature e di merce di minor valore; non appena saranno concluse le operazioni di vendita di tutto il materiale ivi giacente, sarà possibile procedere alla consegna definitiva dello stesso.

Inoltre, per quanto concerne l'area edificabile sita in Castelvetrano, località Giallonghi, l'Agenzia del demanio, nel corso di alcune riunioni finalizzate a stabilire la destinazione di tale area, ha proposto, nel mese di agosto 2002, di trasferirne una parte al comune interessato, in modo da mantenere al patrimonio dello Stato la rimanente porzione sulla quale costruire edifici da destinare alle Forze di polizia. Pertanto, sono in corso di definizione gli accordi necessari per la realizzazione di tale destinazione.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

Per quanto concerne, infine, la mancata restituzione del patrimonio confiscato al signor Labita, il Ministero della giustizia, per quanto di competenza, ha precisato che la sentenza di assoluzione dall'accusa di associazione mafiosa non comporta la revoca automatica della confisca adottata, stante la diversità dei presupposti del provvedimento di misure di prevenzione rispetto a quello penale.

Può accadere, infatti, che gli indizi acquisiti nell'ambito del procedimento di prevenzione consentano l'applicazione della misura della sorveglianza speciale e la conseguente confisca dei beni di cui l'indiziato mafioso non sia stato in grado di provare la legittima provenienza, anche quando non vi siano elementi sufficienti per addivenire alla piena prova della responsabilità penale e quindi alla condanna nell'ambito del procedimento penale.

Quindi, soltanto una nuova statuizione definitiva del giudice competente può revocare il decreto di confisca e dare luogo alla restituzione dei beni.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

Armosino

(6	novembre	2003)	
----	----------	-------	--

CAMBER. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che l'aeroporto internazionale del Friuli Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari è dotato di un sistema di atterraggio strumentale (I.L.S.) di Categoria 2;

che nel 2001 è entrata in vigore una normativa del Ministero dei trasporti risalente al 1998 che prescrive l'esistenza di un sistema di monitoraggio automatizzato dei sistemi di aiuto luminoso (A.V.L.) collocati sulle piste aeroportuali a supporto del sistema di atterraggio strumentale (I.L.S.);

che conseguentemente l'ENAV ha dovuto realizzare interventi di manutenzione e adeguamento del sistema A.V.L. collocato nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari;

che tale procedura ha comportato il ripetuto, temporaneo declassamento dell'I.L.S. da Categoria 2 a Categoria 1, categoria riferita ad un inferiore livello di sicurezza, penalizzando così fortemente lo scalo aeroportuale del Friuli Venezia Giulia in termini di perdita di traffico con conseguenti danni economici e pesanti cadute di immagine;

che segnatamente il sistema I.L.S. è stato declassato nei seguenti periodi: dal 30.4.2001 al 10.7.2001, dal 29.10.2001 al 2.11.2001, dal 27.11.2001 al 29.11.2001; successivamente veniva valutata la necessità di un ulteriore mese per completare il lavoro di adeguamento;

che dal 21.12.2001 riprendevano quindi i lavori, con conseguente nuovo declassamento temporaneo dell'I.L.S., lavori che, secondo quanto

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

concordato con l'ENAV dai vertici della società di gestione aeroportuale, avrebbero dovuto durare circa un mese e concludersi entro il 31.01.2002;

che, viceversa, ad oggi l'intervento di manutenzione non è affatto concluso e l'I.L.S. permane in Categoria 1 con conseguente perdurare di gravi danni economici per lo scalo aeroportuale del Friuli Venezia Giulia;

che nonostante i solleciti ripetutamente indirizzati sia all'ENAV di Roma che all'ENAV – Gestione Triveneto, nonostante le numerose riunioni del Comitato di Sicurezza Aeroportuale cui ha preso parte anche l'ENAV (7.02, 14.02, 7.03, 27.03, 14.5.2002) i lavori non si sono conclusi, finché, nella riunione dell'11 giugno scorso, presenti tra gli altri ENAV, ENAC e Società di gestione, è stato fissato quale nuovo termine per il completamento dei lavori il 30 settembre 2002;

che a tutt'oggi, peraltro, le richieste rivolte dalla Società di gestione all'ENAV sull'effettivo rispetto della scadenza del 30 settembre per il completamento dei lavori e la conseguente riclassificazione dell' I.L.S. a Categoria 2 sono rimaste del tutto inevase, ingenerando pertanto, visti i precedenti, seri dubbi sull'effettivo termine dei lavori,

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti si intenda attivare per garantire il rispetto da parte dell'ENAV del termine fissato del 30 settembre 2002 quale completamento dei lavori di adeguamento del sistema A.V.L. dell'aeroporto internazionale del Friuli Venezia Giulia, così da permettere allo scalo di riottenere la Categoria 2 evitando quindi ulteriori danni sotto il profilo economico e d'immagine;

quali indagini interne si intenda avviare al fine di individuare eventuali responsabilità dell'ENAV per i ritardi accumulati nello svolgimento delle operazioni di adeguamento suddette.

(4-02923)

(18 settembre 2003)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo indicato in oggetto si fa presente che l'ENAV – Ente nazionale assistenza al volo – interessato a riguardo, ha riferito che le cause del declassamento delle operazioni aeroportuali in 1ª categoria dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari non sono da imputare al funzionamento del sistema ILS (International Landing System) le cui caratteristiche e stato di efficienza sono adeguati alle operazioni in categoria 2ª.

L'Ente a riguardo riferisce che tale sistema non risulta abbia avuto fermi operativi nei periodi riportati nell'atto ispettivo medesimo.

La decategorizzazione delle operazioni aeroportuali si è resa, invece, necessaria per adeguare i sistemi AVL (Aiuti visivi luminosi) ed il sistema di monitoraggio degli stessi alle prescrizioni della disciplina emanata dall'atto di indirizzo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di AVL.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

Gli interventi relativi a tale adeguamento si sono conclusi, fa conoscere l'ENAV, con il superamento positivo del collaudo il 23 dicembre 2002.

A seguito dell'omologazione del sistema, la categorizzazione aeroportuale è stata resa ufficiale con la diffusione del relativo *notam*, che ha riportato la pista dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari in seconda categoria il 31 dicembre 2002.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(30 ottobre 2003)

CORTIANA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. – Premesso che:

da diverse settimane il Sindaco di Milano Gabriele Albertini rilascia dichiarazioni agli organi di informazione relative a un incarico speciale di Commissario in relazione ai problemi del traffico di Milano che gli dovrebbe essere affidato dal Governo;

sempre da queste dichiarazioni si evince che l'accordo per l'incarico faccia parte di un patto stretto personalmente dal Presidente del Consiglio con il Sindaco durante lo svolgimento della campagna elettorale;

visto che il Sindaco di Milano ha già ricevuto negli scorsi anni dal Governo la nomina commissariale per risolvere il problema della mancanza dei depuratori a Milano e, nonostante questa attribuzione di poteri speciali, la gara per l'assegnazione dei lavori del depuratore di Milano Sud è stata annullata dal TAR, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, per aver assegnato la vittoria a una società che non aveva neppure i requisiti per partecipare,

si chiede di sapere:

come stia procedendo e con quali tempi l'esame della documentazione presentata dal Comune di Milano al Governo;

quali siano le ragioni di emergenza che spingono il Sindaco di Milano a richiedere i poteri straordinari;

se queste ragioni siano proprie e specifiche di Milano o se vi siano altre città o aree metropolitane in Italia che si trovino in condizioni analoghe a quelle di Milano;

se vi siano all'esame del Governo altre richieste analoghe a quella del Sindaco di Milano;

quale sia l'orientamento effettivo del Governo su questa vicenda. (4-00677)

(23 ottobre 2001)

RISPOSTA. – A seguito della situazione determinatasi nella città di Milano a causa della congestione del traffico, il Consiglio dei ministri, in

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

data 15 novembre 2001, ha deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

A tale proposito, occorre ricordare che presupposto fondamentale per la dichiarazione dello stato di emergenza è il verificarsi di una calamità naturale, una catastrofe o altro evento che per intensità ed estensione debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari.

In tale contesto, pertanto, anche alla luce della decisione n. 2361/2000 della sezione IV del Consiglio di Stato, si colloca l'eccezionale situazione di pericolo per la collettività determinatasi a Milano nel settore del traffico e della mobilità.

Alla dichiarazione dello stato di emergenza, il cui termine è stato fissato al 31 dicembre 2003, ha fatto seguito l'ordinanza di protezione civile n. 3171 del 28 dicembre 2001, con la quale il sindaco di Milano è stato nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza in corso.

Per tutelare la cittadinanza, infatti, si è reso necessario dare immediato corso agli interventi per superare la situazione di emergenza, attraverso provvedimenti straordinari ed urgenti per i quali è stata prevista la possibilità, da parte del Commissario delegato, di emanare atti anche in deroga alla normativa vigente di cui all'articolo 2 della citata ordinanza, naturalmente sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Al commissario, pertanto, è stato attribuito il compito di disporre, in deroga alla normativa vigente, misure volte alla realizzazione di una più efficace disciplina del traffico e della mobilità urbana anche attraverso l'istituzione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonché l'individuazione, la progettazione e la realizzazione di un programma straordinario di opere e di interventi come, ad esempio, parcheggi pubblici.

Si fa, infine, presente che anche in altre città italiane sono state ravvisate, in relazione alla grave congestione del traffico, le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri e precisamente a Palermo, Mestre, Villa S. Giovanni, Messina e Catania, mentre è attualmente in corso di valutazione la richiesta di declaratoria per la città di Roma.

	Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
	Giovanardi
(3 ottobre 2003)	

CORTIANA, DONATI, BOCO, ZANCAN, RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

la Procura milanese ha aperto un fascicolo contro ignoti sulla vicenda degli emendamenti in bianco presentati dalla maggioranza consiliare di centro-destra a Palazzo Marino a Milano;

falso ideologico di pubblico ufficiale in pubblica certificazione e tentato abuso d'ufficio sono le ipotesi di reato avanzate dai Pubblici mi-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

nisteri Alfredo Robledo e Tiziana Siciliano, a cui il procuratore aggiunto Corrado Carnevali ha affidato le indagini;

visto che:

nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 marzo 2003 i consiglieri di opposizione hanno occupato gli uffici del Protocollo, animati dal sospetto che il centro-destra avesse tentato il trucco di presentare emendamenti fantasma: fogli bianchi da compilare solo dopo avere consultato gli oltre 2.000 emendamenti degli avversari politici, in modo da vanificarne l'ostruzionismo;

il centro-destra ha presentato a sua volta poche decine di maxiemendamenti «contenitori», che una volta votati avrebbero reso inutile la discussione su quelli della minoranza;

le voci di un sequestro dei 92 emendamenti lasciati in bianco, e solo firmati dai capigruppo di maggioranza, sono state confermate dal Palazzo di giustizia;

constatato che l'accaduto ha compromesso gravemente la credibilità istituzionale dell'intera amministrazione milanese,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di intervenire per garantire che l'inchiesta aperta dalla magistratura milanese si svolga senza interferenze politiche per giungere in breve tempo all'accertamento delle violazioni civili e penali denunciate dalle forze di opposizione;

se non si ritenga di adottare urgentemente tutti i provvedimenti che risultino necessari per il ripristino della credibilità istituzionale in nome di un sistema democratico trasparente.

(4-04195)

(25 marzo 2003)

DALLA CHIESA, TOIA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che: in data 13 marzo 2003, nel corso dei lavori del Consiglio comunale di Milano, alcuni esponenti dell'opposizione, in sede di discussione dei documenti di bilancio, hanno denunciato che numerosi emendamenti presentati da esponenti della maggioranza erano stati depositati e numerati in forma gravemente irregolare;

tale irregolarità, secondo quanto rilevato dagli stessi consiglieri, consisterebbero nell'avere lasciato in bianco le indicazioni delle modifiche richieste nelle relative poste di bilancio, in attesa che entro i termini previsti venissero consegnati gli emendamenti della minoranza;

tale irregolarità avrebbe riguardato più di novanta emendamenti della maggioranza, toccando cioè una misura tale da truccare o alterare sostanzialmente la procedura di formazione del provvedimento – quale il documento di bilancio – che costituisce l'atto amministrativo per eccellenza della vita municipale;

nonostante la denuncia delle citate irregolarità, il Presidente del Consiglio comunale non ha ritenuto di esperire gli accertamenti volti a sanare la situazione e anzi si è registrata, da parte della Presidenza, una re-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

sistenza continuativa a mettere a disposizione di tutti gli altri membri dell'Ufficio di presidenza gli atti contestati;

né la maggioranza consiliare né il Sindaco sono intervenuti perché fosse fatta chiarezza sui fatti segnalati e venisse assicurato il corretto svolgimento dei lavori consiliari;

nell'esecuzione di tali gravi irregolarità risulterebbero coinvolti alcuni funzionari del Comune, lasciando supporre che possano essere stati condizionati, nella loro condotta, da un generale clima di assuefazione a questo tipo di irregolarità;

una volta denunciata l'irregolarità, per consentirne l'accertamento in modo inequivoco, è stato necessario che alcuni esponenti dell'opposizione presidiassero la cassaforte contenente gli atti e i documenti in questione;

questo livello di illegalità, realizzatosi per giunta nella formazione dell'atto in assoluto più significativo della vita municipale, segnala una eclisse del più elementare senso del decoro istituzionale nel Comune di Milano, offendendo il prestigio e ledendo la credibilità delle Istituzioni locali dinanzi ai cittadini milanesi, ma anche di fronte al Paese e all'opinione pubblica nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti segnalati e, in tal caso, quali siano le sue valutazioni alla luce delle proprie responsabilità e competenze istituzionali;

se intenda svolgere in proposito, ed eventualmente in quali forme, azioni di accertamento e di verifica;

in particolare, quali forme e modalità di intervento sanzionatorio intenda eventualmente assumere, nell'ambito delle sue prerogative e responsabilità istituzionali;

se, anche alla luce della molteplicità di responsabilità istituzionali coinvolte nella vicenda segnalata, che si estendono dagli organi di rappresentanza politica alle strutture burocratiche e di garanzia, e al di là dei profili di rilevanza penale che pure si configurano, non ritenga che vi siano gli estremi per procedere da subito allo scioglimento del Consiglio comunale di Milano, al fine di ripristinare con la massima sollecitudine un diverso e più acconcio clima di legalità e di rispetto delle più elementari regole della democrazia e della trasparenza in una città simbolo dell'economia, della politica e dei costumi nazionali.

(4-04136)

(18 marzo 2003)

RISPOSTA. (*) – Il nuovo titolo V della Costituzione, come è noto, ha collocato le Autonomie territoriali su un piano di pari dignità istituzionale

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

accanto allo Stato, ampliandone la sfera di autonomia, già elemento fondante della nostra Costituzione.

Eventuali interventi da parte dell'Amministrazione statale debbono, perciò, essere limitati alle specifiche previsioni normative, al di là delle quali si tratterebbe di indebita ingerenza.

Ciò premesso, la Prefettura di Milano ha riferito che la vicenda oggetto delle interrogazioni parlamentari si è positivamente risolta, in quanto, dopo una lunga serie di sedute, il Consiglio ha comunque approvato il bilancio 2003 il 31 marzo 2003, e cioè entro gli originari termini a suo tempo stabiliti con decreto del Ministro dell'interno del 19 dicembre 2002.

La vicenda riferita nelle interrogazioni era maturata nel clima di vivace confronto politico che ha caratterizzato l'*iter* di approvazione del bilancio preventivo del Comune di Milano per l'anno 2003.

In particolare, alla data del 13 marzo 2003, entro i termini stabiliti previamente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, risultavano pervenuti al protocollo 2.583 emendamenti alla proposta di bilancio, per la gran parte sottoscritti da esponenti della opposizione.

Alcuni Consiglieri comunali di opposizione chiedevano una verifica, diretta ad accertare la regolare stesura degli emendamenti medesimi con particolare riguardo ad un gruppo di emendamenti sottoscritti da consiglieri di maggioranza. Detta verifica consentiva di appurare l'avvenuto deposito di 92 moduli di emendamento che, pur essendo sottoscritti e progressivamente numerati, erano privi delle necessarie indicazioni.

In relazione a quanto sopra esposto, i capigruppo dell'opposizione in seno al Consiglio comunale di Milano, nella notte tra il 13 ed il 14 marzo, presentavano un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica con il quale ipotizzavano che i modelli di emendamenti in questione potessero essere stati deliberatamente depositati senza le necessarie indicazioni, al fine di poterli poi completare successivamente alla scadenza dei termini con testi tali da neutralizzare gli emendamenti presentati dalla minoranza.

Tutta la documentazione in questione, a seguito dell'esposto-denuncia, veniva sequestrata per ordine della magistratura inquirente che avviava in proposito un'indagine, tuttora in corso.

Nel contempo, nella medesima mattinata del 17 marzo veniva ricevuta in Prefettura, a richiesta degli interessati, una folta delegazione di esponenti delle forze di opposizione, composta non solo dai capigruppo consiliari, ma anche dai segretari cittadini e da alcuni parlamentari.

Nel corso dell'incontro gli intervenuti formulavano giudizi fortemente critici sull'Amministrazione comunale e sui partiti di maggioranza, che venivano imputati di aver tentato un raggiro. Venivano anche preannunziate iniziative in seno al Consiglio comunale finalizzate all'accertamento dei fatti ed al ripristino di un corretto rapporto istituzionale. Nell'occasione, il Prefetto di Milano ha fatto appello al senso di responsabilità di tutti, auspicando che il confronto politico, pure aspro ed acceso, non travalicasse in comportamenti poco ortodossi e comunque non rispettosi della città e della sua storia.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

Mentre si svolgeva la seduta del 17 marzo il Sindaco ha diffuso un comunicato stampa, nel quale riferiva di aver avuto dal Governo assicurazione della prossima imminente emanazione di un decreto-legge con il quale si differiva il termine di approvazione dei bilanci degli enti locali onde consentire, a svariati Comuni che si trovavano nella medesima situazione, il pieno rispetto dei termini temporali previsti.

Tale decreto, nella sostanza il n. 50 del 31 marzo 2003, convertito dalla legge n. 116 del 20 maggio 2003, è stato emesso dopo un monitoraggio sui Comuni d'Italia e la loro generale dichiarata impossibilità di approvare i bilanci entro il 31 marzo 2003.

In ogni caso, si ribadisce che il Comune di Milano non ne ha direttamente beneficiato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(4 novembre 2003)

COSTA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che l'imprenditoria edile pugliese versa in condizioni di disagio riguardo alla gestione degli appalti che verranno posti in essere in futuro;

che tale disagio è dovuto al progressivo aumento degli importi dei lavori posti a base di gara a causa di accorpamenti di opere, nonché al ricorso al sistema di realizzazione dei lavori pubblici di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'appalto integrato in cui l'offerta dell'impresa riguarda la progettazione prima e la costruzione dopo;

che simili opzioni provocano la marginalizzazione dell'imprenditoria edile pugliese, fatta di tante autoctone piccole e medie imprese,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda adottare per evitare che il sistema edile pugliese sia tagliato fuori dal mercato degli appalti che, a causa dell'aumento degli importi e con l'applicazione della forma integrata, sarà aperto solo alle grandi imprese.

(4-04934)

(10 luglio 2003)

RISPOSTA. – Preliminarmente va rilevato che la situazione degli appalti prospettata deve essere osservata, più che in relazione agli eventuali svantaggi, principalmente ai vantaggi che una adeguata programmazione sullo sviluppo delle dimensioni aziendali può portare alle imprese.

In Italia esiste un grave problema: in passato non sono state realizzate le grandi opere infrastrutturali che servivano e non si è, di conseguenza, formata un'adeguata offerta di grandi imprese. Adesso devono essere realizzate le grandi opere e ciò deve essere fatto con le piccole e medie imprese di cui si dispone.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

Al fine di facilitare l'accesso della imprenditoria italiana, caratterizzata da una realtà prevalente di imprese di media e piccola dimensione, alla nuova stagione delle grandi opere, con la legge n. 166/2002 sono stati introdotti, anche su sollecitazione delle associazioni di categoria, i meccanismi premianti ed incentivanti per la costituzione di consorzi stabili.

Questa possibilità oggi non è stata ancora utilizzata pienamente, poiché forse l'imprenditoria del settore ancora non ha pienamente compreso i benefici che possono nascere per tutto il settore da una sua larga utilizzazione.

A grandi opere devono corrispondere grandi imprese ovvero consorzi stabili di imprese che siano in grado di superare il sottodimensionamento della imprenditoria italiana, che altrimenti verrà schiacciata dalle imprese europee caratterizzate da dimensioni ben maggiori.

Il boom degli appalti, testimoniato dai dati, non riguarda solo le grandi opere ma anche quelle di importo minore. I risultati dell'azione di Governo sono riscontrabili semplicemente analizzando i dati relativi a luglio e ad agosto 2003 per il mercato dei lavori pubblici. Sono stati pubblicati bandi rispettivamente per 5,1 e 7,3 miliardi di euro, importi che costituiscono cifre record per gli ultimi anni. Questa spinta arriva sia dalle opere della Legge Obiettivo, realizzate tramite contraente generale, sia dai bandi pubblicati dalle Amministrazioni comunali.

A conferma di questa spinta si possono analizzare i dati di ANAS e Ferrovie dello Stato relativi agli ultimi anni.

Analizzando i dati ANAS relativi al triennio 2001-2003 si evidenzia l'incremento complessivo degli appalti relativi alle grandi opere (importi superiori a 50 milioni di euro) pari già nel 2003 a oltre tre volte l'importo dell'intero anno 2001. Per gli importi inferiori risultano generalmente incrementi rispetto al 2001. Infine per gli appalti inferiori a 1,5 milioni di euro si è fatto riferimento ai dati dei vari Compartimenti, dove si evidenzia in generale per il 2003 già un incremento rispetto al 2001.

Si aggiunga che nel primo semestre 2003 sono stati approvati dall'A-NAS progetti per un importo pari a circa 2190 milioni di euro e nel secondo semestre 2003 si prevede di approvare progetti per un ulteriore importo complessivo pari a circa 2100 milioni di euro.

Anche per il Gruppo Ferrovie dello Stato vi è stato un incremento dei lavori contabilizzati nel triennio 2000-2002 pari a circa 50%. Inoltre, analizzando gli appalti della rete tradizionale (escludendo cioè l'Alta Velocità), vi è un incremento del numero degli appalti di dimensioni minori. In particolare si evidenzia come l'importo medio degli appalti sia sceso da 9,6 milioni di euro del 2000 a 2,4 milioni di euro del 2002.

Quindi in definitiva è confermato un incremento generalizzato delle opere da realizzare che riguarda inoltre la totalità degli appalti e non solo le grandi opere.

Ovviamente anche le grandi opere hanno un peso importante nel piano di modernizzazione infrastrutturale dell'Italia.

Con la Legge Obiettivo e il relativo decreto legislativo di attuazione sono state definite le norme per le Opere Strategiche, introducendo in par-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

ticolare la figura del contraente generale, colmando così una lacuna della normativa italiana, rispetto a quella comunitaria ed, in genere, di altri paesi.

Nelle intenzioni del legislatore tale figura dovrà ergersi a protagonista assoluta della realizzazione delle grandi opere. Sono le connotazioni proprie del contraente generale, che deve unire ai requisiti propri dell'appaltatore tradizionale (finalizzati alla realizzazione dell'opera) anche quelli di un soggetto «manager», capace di gestire e coordinare la progettazione e realizzazione dell'opera nel suo complesso, a determinare tale vocazione.

Ciò senza dimenticare il requisito, proprio del contraente generale italiano, dell'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera, che richiede così, altresì, una importante capacità economico-finanziaria.

Per le grandi opere, la scelta del Governo è quindi per il contraente generale, organizzatore più che esecutore, che dovrà però necessariamente avvalersi delle Imprese locali e nazionali.

Proprio per evitare l'eventualità che il contraente generale schiacci il mercato delle piccole e medie imprese, con sconti eccessivi per massimizzare il suo utile, il prossimo Regolamento di progettazione stabilirà il compenso autonomo del contraente generale. Il compenso del contraente generale non deve essere sottratto al prezzo di chi esegue le opere, deve essere conteggiato a parte e deve essere sufficiente a coprire i servizi richiesti ed offerti.

In secondo luogo, si provvederà a monitorare, insieme alle organizzazioni imprenditoriali, l'andamento del mercato degli affidamenti del contraente generale.

Il Regolamento di qualificazione del contraente generale, che sarà approvato entro l'anno, prevederà incentivi sostanziali per il contraente generale che sceglie la sua squadra prima dell'aggiudicazione e un Osservatorio, partecipato dalle Associazioni di categoria, dove il tema sarà verificato e discusso.

	Il Vice Ministro delle infrastrutture e d	dei trasporti
		MARTINAT
(30 ottobre 2003)		

CUTRUFO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. – Premesso:

che l'articolo 15, comma 2, del disegno di legge «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico», già approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica (Atto Senato n. 1956, Atti Camera nn. 1574 e n. 1574-B), attualmente in seconda lettura presso la Camera dei Deputati, recita: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta»;

che la risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati differisce al 31 ottobre 2003 il termine di pagamento della tassa di stazionamento;

che tale indicazione è stata recepita dal Governo con decreto interministeriale del 6 giugno scorso,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno sollecitare i corpi di polizia marittima e prendere atto di tale situazione al fine di evitare, nelle more della pubblicazione del suddetto decreto interministeriale, di continuare ad elevare contravvenzioni a carico degli utenti, i cui ovvi ricorsi contro le multe (che non potrebbero non avere esito positivo) andrebbero ad aggravare il già cospicuo contenzioso amministrativo.

(4-04697)

(10 giugno 2003)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che l'articolo 15, comma 2, della legge 8 luglio 2003, n. 172, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2003, n. 161, ha abrogato la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51.

Tuttavia, già con decreto interministeriale del 6 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 luglio 2003, si era provveduto a prorogare il termine di pagamento della tassa in questione al 31 ottobre 2003.

Al fine di anticipare gli effetti di detto decreto, e nelle more del perfezionamento delle procedure di adozione dello stesso, questa Amministrazione aveva comunque provveduto ad informare gli Organi pubblici competenti quali Ministero dell'interno, Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando generale della Guardia di Finanza e Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con nota del 12 giugno 2003.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(30 ottobre 2003)

DE PAOLI. – Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno. – Premesso:

che per il comprensorio della Valcamonica risulta esistere un piano di sviluppo turistico che porterebbe alla cementificazione di vaste aree verdi per la costruzione di 16 villaggi turistici e in particolare che il comune di Breno ha in progetto di far sorgere un centro ricettivo turistico-sportivo su una superficie di 600 metri quadrati e due piani di altezza nella piana del Bazena;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

che il progetto interessa aree di pregio ambientale e paesaggistico ed è in contrasto con il Piano territoriale di coordinamento del Parco dell'Adamello e con il piano di sviluppo socio-economico della Valcamonica;

che la Comunità montana della Valcamonica e varie associazioni di cittadini e ambientalisti hanno già raccolto numerose firme contro questo piano di sviluppo turistico;

che la protesta che sta dilagando evidenzia la preoccupazione per gli inevitabili effetti negativi di tale cementificazione,

si chiede di sapere se non si renda necessario intervenire al fine di far desistere le amministrazioni locali dal realizzare tali insensati e megalomani progetti a tutto vantaggio della salute dei cittadini e del rispetto dell'ambiente.

(4-03853)

(11 febbraio 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, e sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio territoriale del Governo di Brescia, si comunica che agli atti del comune di Breno non esiste alcun progetto che preveda la realizzazione di un «centro ricettivo turistico-sportivo su una superficie di 600 mq. e due piani di altezza nella piana di Bazena».

Lo stesso Comune ha peraltro reso noto di aver approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 4 settembre 2002, un «Programma integrato di sviluppo locale» riguardante anche l'area in questione, in conformità al Piano di sviluppo socio-economico adottato dall'Assemblea della comunità montana della Valle Camonica con delibera n. 30 del 12 ottobre 2001.

Poichè al menzionato piano hanno aderito anche i comuni di Collio e di Bondone (Trento), il comune di Breno, con delibera del consiglio comunale n. 23 del 14 ottobre 2002, ha riapprovato il programma in oggetto, in cui sono contenuti gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica, ambientale, culturale ed archeologica del territorio interessato.

Il Ministro per gli affari regionali

La Loggia

(5	novembre	2003)	
----	----------	-------	--

FABRIS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che, durante la seconda fase di ispezioni avviata lo scorso anno dai gruppi ispettivi ENAC per la verifica della conformità agli standard internazionali degli aeroporti nazionali, si sono rilevati «scostamenti temporali preoccupanti» sullo stato di avanzamento dei lavori di competenza ENAV per il rientro dalle criticità evidenziate nella prima fase delle ispezioni, sia

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

per il perdurare di criticità che in nessun modo possono essere superate con il mantenimento indefinito di misure equivalenti o alternative che devono essere provvisorie, sia per il ritardo che possono causare sugli interventi di adeguamento delle infrastrutture, che hanno spesso necessità di adeguarsi con quelli competenza dell'ENAV stessa;

che tali «scostamenti» sono emersi con tutta evidenza confrontando lo stato di avanzamento attuale di tali lavori con il programma di esecuzione consegnato ad ENAC nel corso di una riunione del 15 luglio 2002;

che i punti di criticità rilevati dai citati Gruppi Ispettivi durante la prima fase delle verifiche e sulla base dei quali l'ENAV aveva formalizzato il proprio impegno, riguardano ben 19 aeroporti italiani e, segnatamente, gli aeroporti di: Alghero, Ancona, Bari, Catania, Crotone, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Olbia, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Ronchi dei Legionari, Taranto e Venezia;

considerato:

che, per quanto concerne la situazione dell'Aeroporto di Alghero come descritta da una scheda di sintesi trasmessa dai Gruppi Ispettivi, l'E-NAV non avrebbe proceduto alla necessaria installazione del faro aerodromo, né tantomeno alla revisione degli aiuti visivi della pista di volo, alla delimitazione delle aree critiche e sensitive e, in ultimo, alla eliminazione definitiva degli ostacoli sulla *strip* della pista di volo;

che, presso l'Aeroporto di Ancona, sarebbero ancora in corso di esecuzione i lavori di competenza ENAV di installazione della segnaletica verticale e quelli di raccordo dei pozzetti dell'impianto AVL con il terreno circostante;

che, presso l'Aeroporto di Catania, altri interventi di competenza ENAV, quali la verifica e l'adeguamento dei pozzetti, l'eliminazione dei vecchi impianti non utilizzati e, infine, la delimitazione delle aree critiche e sensitive, non risultano essere stati realizzati;

che, circa l'Aeroporto di Crotone, alcuni elementi di criticità si sono identificati nel mancato collaudo di alcuni interventi già eseguiti (come la revisione e l'adeguamento degli aiuti visivi) e nella mancata realizzazione di altri, come l'installazione della segnaletica verticale;

che le schede di sintesi delle criticità rilevate presso gli Aeroporti di Firenze e di Forlì hanno posto in evidenza come tutti i lavori di competenza ENAV non siano stati realizzati (come la rastrematura e l'adeguamento dei pozzetti e dei chiusini, l'adeguamento degli aiuti visivi della pista di volo, l'installazione dell'impianto wind-shear e, infine l'adeguamento degli impianti antintrusione);

che la medesima situazione, ovvero la mancata realizzazione di tutti gli interventi previsti di competenza ENAV, si è verificata anche presso gli Aeroporti di Genova (come la rimozione dell'anemometro a destra della testata della pista 11, la verifica della portanza dei chiusini, l'installazione ed adeguamento segnaletica verticale, la rimozione degli ostacoli sulla *strip*), di Lamezia Terme (l'eliminazione degli ostacoli non frangibili in disuso ubicati nella *strip* ed adeguamento di quelli in uso con strutture infrangibili, l'assenza segnaletica verticale), di Lampedusa (la re-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

visione AVL, la realizzazione semaforo ostacolo mobile nella strada esterna, la verifica degli ostacoli e l'assenza di segnaletica verticale) e di Olbia (come l'eliminazione degli ostacoli sulla *strip* della pista di volo a nord-ovest);

che, in particolare, osservando lo stato dei lavori più urgenti, ovvero quelli dell'Aeroporto di Palermo, i Gruppi Ispettivi hanno rilevato, oltre alla mancata esecuzione di tutti i lavori sui quali l'ENAV aveva formalizzato il suo impegno, anche nuove e preoccupanti criticità che rientrano nel novero delle competenze attribuibili all'ENAV (quali la presenza di luci di bordo nel raccordo «G» disassate rispetto al *centre-line*, la necessità di procedere ad una verifica strumentale per accertare la compatibilità dimensionale del fabbricato con la via di rullaggio della pista 07/25 e con la *strip* della pista 02/20 ed altre ancora);

che, stando a quanto riferito nella presente interrogazione, si considera indispensabile ed urgente conoscere la rimodulazione del programma degli interventi di competenza dell'ENAV, al fine di evitare il rischio che si attuino azioni che manchino di un coordinamento di base, soprattutto con l'ENAC, di ottimizzare la fruibilità delle infrastrutture al momento del ripristino degli *standard* di esercizio e di prevedere con certezza i tempi per la revoca delle misure equivalenti ed alternative nel frattempo adottate,

si chiede di sapere:

se il Ministro competente non ritenga opportuno aprire al riguardo una inchiesta ministeriale mirante ad accertare i motivi e gli eventuali profili di responsabilità imputabili all'ENAV in ordine al mancato adempimento degli obblighi di adeguamento assunti lo scorso anno con l'ENAC;

se non ritenga plausibile che i dati inviati dall'ENAV alle competenti autorità ENAC sulle date di inizio e ultimazione dei lavori debbano essere trasmessi con la massima sollecitudine consentita, ferma restando l'opportunità di adottare ogni iniziativa da parte dell'ENAV per anticipare le date finali di messa a norma degli impianti aeroportuali;

se non ritenga opportuno porre in essere tutti gli atti di Sua competenza affinché sia istituita in tempi rapidi una segreteria tecnica, costituita dai rappresentati dell'ENAC e dell'ENAV, che riesca a raccogliere e gestire tutte le informazioni e dati in tempi reali per un controllo puntuale dello stato di progresso delle attività concordate e poste in essere dai due Enti.

(4-04101)

(12 marzo 2003)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde sono stati richiesti elementi all'ENAV S.p.A. – Ente nazionale per l'assistenza al volo – che rappresenta quanto segue.

A seguito della richiesta da parte dell'ENAC di conoscere lo stato di attuazione del programma degli interventi di rimodulazione sugli aeroporti nazionali di conformità agli standard internazionali e degli incontri a tal

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

proposito tenutisi tra i vertici operativi dei due Enti, sono stati stabiliti, di concerto, termini e modalità di attuazione degli interventi di competenza dell'ENAV stessa quali quelli relativi a pozzetti, AVL, segnaletica verticale RGL.

Tali programmi, tuttavia, hanno subito un ritardo anche per la necessità di riaggiornamento al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento per la Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti emanato dall'ENAC, che ha modificato anche significativamente le caratteristiche tecniche di alcuni elementi, nonché per la richiesta manifestata dal Dipartimento per la Sicurezza dell'ENAC di procedere ad una rapida installazione delle luci RGL, nell'ambito dei contratti ENAV già conclusi per la effettuazione dei lavori sugli Aiuti Visivi Luminosi (A.V.L.)

Nel corso di alcuni incontri tenutisi con l'ENAC l'ENAV ha manifestato, altresì, l'esigenza di chiarire alcuni aspetti del Regolamento in questione al fine di poter concludere gli interventi avviati onde evitare ulteriori ritardi, ritenendo, altresì, necessario approfondire le problematiche relative agli ostacoli sulla *strip* della pista di volo rappresentati dagli *shelter* in muratura dei GP in quanto, a detta dell'ENAV, l'interpretazione dell'Annesso ICAO fornita dai *team* ispettivi dell'ENAC, non è apparsa corretta. In ultimo, l'ENAV ha ritenuto anche di approfondire gli aspetti riguardanti lo scivolo per i pozzetti e la cartellonistica verticale, alla luce delle determinazioni scaturite nel corso di una delle citate riunioni tenutasi per l'Aeroporto di Palermo il 12 febbraio 2003.

Nel merito delle altre criticità rilevate dai *team* ispettivi dell'ENAC, l'ENAV pone in evidenza in quanto segue:

Delimitazioni delle aree critiche e sensitive

È stato disposto il completamento su tutti gli aeroporti di competenza.

Aeroporto di Catania

Allo stato attuale sono stati adeguati 1'80% dei pozzetti, mentre il restante 20% è da pianificare. È stata realizzata la delimitazione delle aree critiche e sensitive ed è in corso di ricollocazione l'apparato *Wind profile*.

Aeroporti di Firenze e Forlì

Sono stati effettuati i sopralluoghi per la redazione dei progetti relativi al rifacimento degli A.V.L. (compreso l'adeguamento dei pozzetti e dei chiusini). Il termine dei lavori è previsto per dicembre 2004. Non è previsto dall'ENAV l'impianto *Wind-shear* in quanto non ritenuto, a suo tempo, necessario.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

Aeroporto di Genova

È in corso la sostituzione dell'anemometro, i cui lavori termineranno entro il mese di ottobre corrente. È stata effettuata la verifica della portanza dei chiusini e si procederà all'adeguamento di quelli non a norma. Il termine dei lavori è previsto per giugno 2004. Sono stati completati i lavori per l'installazione della segnaletica verticale.

Aeroporto di Lamezia Terme

Sono stati completati i lavori per l'installazione della segnaletica verticale e sono stati eliminati gli ostacoli all'interno della *strip*.

Aeroporto di Lampedusa

Sono stati definiti i contratti per gli impianti AVL e per la segnaletica verticale, ma per entrambi non è stato programmato l'inizio lavori. Non rientra nelle competenze dell'ENAV la installazione del semaforo sulla strada esterna all'aeroporto.

Aeroporto di Olbia

Sono stati eliminati gli ostacoli all'interno delle *strip*, ad eccezione dell'antenna GP.

Aeroporto di Palermo

I lavori relativi all'atto base per l'adeguamento degli impianti AVL sono stati completati.

Aeroporto di Alghero

È iniziato l'*iter* contrattuale per il faro di aerodromo, il cui termine lavori è previsto entro il primo semestre 2004.

Aeroporto di Ancona

Sono stati completati e collaudati i lavori di rifacimento degli impianti A.V.L (aiuti visivi luminosi), mentre il termine dei lavori per l'installazione della segnaletica verticale è prevista per il corrente mese di ottobre.

Aeroporto di Crotone

È stato effettuato il collaudo (solo atto base contrattuale) per il rifacimento degli impianti AVL. Il termine dei lavori dell'atto aggiuntivo comprensivo della segnaletica verticale è previsto per il dicembre 2003.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

Aeroporto di Parma

Non è prevista, in quanto non richiesta dalle norme in vigore, l'installazione di sistemi di rilevazione lampada guasta

Adeguamento impianto ILS in valutazione ENAV.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(30 ottobre 2003)

FABRIS. – Al Ministro dell'interno. – Premesso:

che con delibera del consiglio comunale di Spezzano Sila (Cosenza) nº87 del 19/12 /01 il consigliere Mario Caligiuri, primo eletto nella consultazione elettorale svoltasi nel mese di aprile 2001, veniva surrogato nella carica in seguito alle dimissioni assunte al protocollo dell'ente in data 07/12/01;

che, con una nota inviata al Sindaco alcune ore dopo la presentazione delle dimissioni, Mario Caligiuri invitava le autorità competenti a non tener conto di tali dimissioni evidenziandone l'uso improprio da parte di terzi, cui erano state date in custodia in un diverso contesto politico, in quanto non presentate personalmente, ma illegittimamente da una persona terza non delegata a tal fine, escludendo quindi nel modo più assoluto la volontà di dismettere la carica di consigliere e provvedendo, il giorno successivo, a proporre querela presso la stazione dei carabinieri di Spezzano Silla;

che gli addetti all'ufficio protocollo del comune di Spezzano Sila attestavano che la lettera di dimissioni era stata presentata al protocollo da persona diversa e senza alcuna apposita delega con comunicazione del 03/01/02, prot. nº 43, diretta al sindaco;

che il sindaco, con lettera prot. n°10744 del 11712/01, richiedeva parere alla prefettura di Cosenza in merito alla valutazione della nota di dimissioni ed alle conseguenti determinazioni dell'ente;

che la prefettura, con nota nº 3974/13.3/Gab del 13/12/01, ribadiva l'irrevocabilità delle dimissioni e demandava ogni determinazione in merito al Consiglio Comunale;

che tale nota veniva inviata dalla prefettura al fine di ottenere ulteriori indicazioni interpretative anche alla Direzione Centrale per le autonomie del Ministero dell'interno che, richiesto il parere del Consiglio di Stato circa le modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali, riferiva di ritenere, in conformità agli orientamenti della giurisprudenza amministrativa di primo grado, le dimissioni eventualmente presentate non già personalmente ma per interposta persona o addirittura inoltrate per posta «improcedibili e comunque prive di efficacia» (cfr. TAR Lombardia, Sez. Brescia, ordinanza nº 207/02 del 15/03/02, in questo senso anche TAR Campania, Napoli, Sez. I, sentenza nº 270 del 17/01/03);

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

che il Consiglio di Stato, Sez. I, con parere nº 3049/02, riteneva che una tale opzione interpretativa meritava di venire condivisa;

che, alla luce di tale interpretazione da parte dall'Alto Consesso, Mario Caligiuri intimava e diffidava il presidente del consiglio comunale ed il Sindaco di Spezzano Sila a convocare il consiglio comunale al fine di revocare la delibera con la quale perdeva ingiustamente ed illegittimamente la carica di consigliere;

che nessuna determinazione di sorta seguiva in quanto la prefettura di Cosenza, riscontrando la nota presentata da Mario Caligiuri il 04/12/02, chiariva con nota prot. nº 4055/13.3 Area 2 EE.LL del 10/03/03 che, in particolare, i criteri applicativi dettati dalla succitata giurisprudenza del Consiglio di Stato avrebbero esplicato i loro effetti solo per tutti i casi di specie verificatisi successivamente alla data del 09/12/02 e quindi escludendo per le pretese avanzate da Mario Caligiuri una tutela giuridica sostanziale:

considerato:

che, diversamente da quanto sostenuto dalla prefettura di Cosenza, il Ministero dell'interno ha ritenuto, ancor prima del citato parere del Consiglio di Stato, che le dimissioni devono essere presentate personalmente dal dimissionario, come si evince dalla relazione prot. nº 15900 /TU/38, Divisione URAEL del 02/08/02, trasmessa al Consiglio di Stato;

che il succitato parere nº 3049/02 del Consiglio di Stato ribadisce in punto di fatto e di diritto gli orientamenti e i criteri applicativi dettati da una pronuncia giurisprudenziale precedente al discrimine temporale introdotto con la nota prefettizia del 10/03/03,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia il caso di chiarire se la data della prefettizia 09/12/02 indicata dalla prefettura di Cosenza come «discrimine temporale per l'applicazione delle nuove regole» risponda ad un orientamento del Ministero oppure se si tratti di una libera interpretazione della prefettura di Cosenza che di fatto, essendo stata inviata anche al comune di Spezzano Sila, suggerisce la improcedibilità alla reintegrazione di Mario Caligiuri nella carica di consigliere comunale;

se, alla luce di quanto sopra riferito, il Ministro non ritenga opportuno porre in essere ogni atto di sua competenza al fine di acclarare a che titolo e per quali motivazioni tale *discrimen* temporale sia stato introdotto solo in seguito ad una pronuncia del Consiglio di Stato che tale *discrimen* non sembra richiamare e quindi intervenire affinché venga restituito a Mario Caligiuri lo *status* di consigliere comunale, sottrattogli con violazione di legge per difetto di presupposto, tutelando così un diritto soggettivo costituzionalmente garantito e ponendo rimedio ad una situazione di grave illegittimità e ingiustizia.

(4-04206)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

RISPOSTA. – Prima del parere n. 3049/02 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 10 ottobre 2002, il Ministero dell'interno, come chiaramente sottolineato nella relativa circolare del 4 dicembre 2002, n. 10/2002-URAEL, aveva sempre considerato irretrattabili le dimissioni dei consiglieri comunali dopo la loro acquisizione al protocollo dell'ente, momento al quale è da ricollegare la perdita della carica, stante la loro immediata efficacia.

Lo stesso Ministero aveva, altresì, ritenuto – tutte le volte in cui il tenore letterale del documento presentato manifestava inequivocabilmente la volontà di dimettere il mandato – di non poter prendere in considerazione le dichiarazioni degli interessati tendenti ad escluderne l'efficacia in relazione alla circostanza di tempo della sottoscrizione dell'atto.

In particolare, non si era ritenuto di poter dare rilievo a dichiarazioni successivamente rese dagli interessati per asserire una propria originaria volontà diversa dalle dimissioni ovvero una sottoscrizione delle stesse risalente a momenti lontani da quello della presentazione effettuata da terza persona.

A seguito, tuttavia, del citato parere del 10 ottobre, e di altro successivo dell'11 dicembre 2002 (Consiglio di Stato n. 4269/02), entrambi concernenti le esatte modalità di presentazione di dimissioni dei consiglieri comunali, il Ministero dell'interno ha mutato il proprio orientamento applicativo, richiedendo come ulteriore adempimento, al fine di dare giuridica rilevanza alla volontà di dismettere il mandato, quello della presentazione materiale e personale dell'atto concernente le dimissioni.

Tali pronunce dell'Alto Consesso sono state, pertanto, oggetto di due apposite circolari: la prima, quella del 4 dicembre 2002 già citata, e la seconda, la circolare n. 13/2002-URAEL del 18 dicembre 2002, relativa al menzionato parere n. 4269/02 dell'11 dicembre 2002.

In relazione a quanto specificatamente sollevato dall'onorevole interrogante, si evidenzia, in particolare, che, con la prima circolare, il Ministero dell'interno ha manifestato la volontà di attenersi ai criteri applicativi dettati dal Consiglio di Stato, assumendo la data del 4 dicembre – giorno in cui si è proceduto a trasmettere alle Prefetture la circolare in questione – quale discrimine temporale per l'applicazione delle nuove regole.

L'individuazione del discrimine temporale è stata determinata dall'esigenza di attenersi ad un criterio astrattamento prefigurato e applicabile alla generalità dei potenziali destinatari dello stesso, in grado di resistere ad eventuali rilievi di incongruità o di discriminazione. La scelta è stata dettata anche dall'esigenza di garantire agli amministratori locali, titolari di una posizione giuridica da tutelare, l'applicazione del regime dagli stessi conosciuto al momento delle dimissioni.

Per quanto riguarda, in particolare, il caso delle dimissioni – risalente al settembre del 2001 – del consigliere comunale di Spezzano Sila (Catanzaro), signor Mario Caligiuri, appare, pertanto, in linea con le indicazioni ministeriali l'individuazione, da parte della Prefettura di Cosenza, del 9 dicembre 2002 come discrimine temporale per l'applicazione del nuovo

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

orientamento, dal momento che da tale data la circolare ministeriale del 4 dicembre è stata diramata agli enti locali di quella provincia. Da quel momento in poi, infatti, gli amministratori sono stati posti nelle condizioni di conoscere le nuove regole e di tenerne conto nell'assumere gli atti.

Di ciò è stato informato il signor Mario Caligiuri con nota del Prefetto di Cosenza del 10 marzo scorso.

Da un punto di vista generale, si informa, altresì, che recentemente la quinta Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con decisione n. 2975 del 6 maggio – 30 maggio 2003, ha affermato un orientamento diverso da quello precedentemente espresso dalla prima Sezione, e, dichiarando esplicitamente di «non condividere la posizione assunta dalla prima "Sezione", ha affermato che non può l'interprete introdurre oneri formali che il legislatore non ha previsto» e che quindi «devono ritenersi valide ed idonee a determinare l'effetto dissolutorio... le dimissioni presentate, ... a nulla rilevando l'assenza di autenticazione della sottoscrizione».

Al fine di superare le incertezze indotte dalla sopravvenuta pronuncia, il Ministero dell'interno in data 24 giugno 2003 ha formulato una nuova richiesta di parere al Consiglio di Stato, nelle more continuando comunque ad applicare l'indirizzo formalizzato con le richiamate circolari del 4 e del 18 dicembre 2002.

Il parere richiesto è stato reso dalla prima Sezione nell'adunanza del 30 luglio 2003. In esso si esprime l'avviso:

che la questione «possa, allo stato della situazione, trovare una definitiva soluzione mediante l'adozione – ove lo si ritenga – di una particolare disposizione di carattere normativo (eventualmente avente natura interpretativa, ove ciò sia ugualmente ritenuto opportuno)»;

che non è possibile «chiedere un ulteriore parere della questione in sede consultiva da parte dell'Adunanza generale di questo Consesso, a ciò ostando – come è noto – il disposto dell'articolo 33, comma 1, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

Tutto ciò premesso, in considerazione dell'urgenza di definire la linea dell'Amministrazione anche per venire incontro alle esigenze di certezza dei Prefetti nei rapporti con gli enti locali, si ritiene che la prospettiva dell'intervento legislativo proposta dal Consiglio di Stato sia di fatto priva di alternative. Per quanto l'organo consultivo non abbia apertamente dichiarato di mutare il parere precedentemente reso, resta il fatto che la prospettazione dell'intervento legislativo implicitamente esclude – o, quanto meno, considera gravida di rischi eccessivi – la possibilità di continuare a sostenere in via amministrativa la linea di maggiore rigore formale.

Nelle more della ipotizzata iniziativa legislativa, il Ministero dell'interno ha dato precise indicazioni ai Prefetti perché, nel caso di mancata osservanza delle formalità indicate nelle circolari del 4 e del 18 dicembre 2002 (presentazione personale delle dimissioni o autenticazione della sottoscrizione e delega autenticata), diano parimenti corso al procedimento di

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

scioglimento secondo le indicazioni della precedente decisione della quinta Sezione del Consiglio di Stato.

Al riguardo, si soggiunge che la prossima predisposizione del nuovo testo unico sugli enti locali, a norma dell'articolo 2 della legge n. 131 del 2003, potrà costituire l'idoneo veicolo normativo per realizzare legislativamente gli auspici formulati al riguardo dal Consiglio di Stato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(4 novembre 2003)

FABRIS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che il 19 marzo 2003 l'ENAV ha convocato una riunione con alcuni rappresentanti dell'ENAC, dell'ENAV, dell'Alitalia e dell'Assoaeroporti;

che durante lo svolgimento di tale riunione l'ENAV ha distribuito un documento ufficiale e definitivo recante la descrizione di un piano di addestramento avente la funzione di rendere operativa la nuova sala radar di Milano a decorrere dal 29 marzo 2003;

che per via del trasferimento di tale sala saranno previsti ritardi di circa un'ora per il 30% del traffico nei primi giorni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga inaudito che l'ENAV pretenda di arrecare disagi ed enormi costi all'utenza ed alle compagnie aeree in termini di carburante e perdite di coincidenze solo per la sua dichiarata impreparazione in termini di organico e di addestramento.

(4-04240)

(27 marzo 2003)

RISPOSTA. – In riferimento alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in oggetto, sono stati richiesti elementi informativi all'ENAV – Ente Nazionale Assistenza al Volo – che rappresenta quanto segue.

Il piano di addestramento avente la funzione di rendere operativa la nuova sala radar di Milano si inquadra in un più vasto progetto per l'attivazione della sala stessa che, dopo appropriati studi e simulazioni, è stato sottoposto alla consultazione e al coordinamento di tutte le parti interessate, quali ENAC, Assoaeroporti, IATA, Alitalia, SEA, ADR e, in particolare con la CFMU (Central Flow Management Unit), organo di Eurocontrol preposto alla regolamentazione dei flussi di traffico.

L'ENAV fa conoscere, inoltre, che il processo di transizione dalla vecchia alla nuova sala, già terminato con pieno successo il 25 maggio 2003, è stato ideato e gestito per garantire il massimo della sicurezza possibile. Nelle sue linee guida, esso fonda sulla esperienza acquisita durante

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

la transizione dalla vecchia alla nuova sala di Roma ACC-Centro Regionale Controllo del traffico aereo (1999), che ha dimostrato la validità delle scelte effettuate; vale a dire il mantenimento in linea operativa contemporaneo di due sale, molto diverse per tecnologia impiegata, che vengono tenute continuamente aggiornate, è il risultato di un elevato sforzo progettuale. Anche l'impiego contemporaneo di 2 *team* di controllori rappresenta uno sforzo organizzativo non secondario ed è dimensionato alle reali necessità operative, derivanti da una attenta valutazione dei rischi connessi alla transizione.

L'ENAV riferisce che la reale concretizzazione con successo del piano, come risulta dal consuntivo dei dati, ha consentito di gestire la transizione operativa con un impatto sull'utenza assolutamente modesto. Tutto ciò ha portato i rappresentanti internazionali della IATA ed ICAO a complimentarsi con l'Italia per il successo dell'operazione, anche in considerazione del fatto che analoghe realizzazioni in altri paesi europei hanno portato ad una penalizzazione per l'utenza notevolmente superiore a quanto sperimentato in Italia.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(30 ottobre 2003)

FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, PASINATO, SAMBIN, CARRARA. – Ai Ministri della difesa e dell'econonia e delle finanze. – Premesso che:

nel comune di Caorle (Venezia) l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci dispone di una sede realizzata, con il contributo del Comune, direttamente e personalmente dagli associati;

il comune di Caorle ha sempre avuto una particolare devozione per i suoi combattenti;

gli associati della sezione hanno realizzato il primo asilo infantile a favore di tutta la comunità, diventato successivamente monumento ai caduti;

la stessa Associazione, dopo il secondo conflitto mondiale, rafforzatasi per numero con l'incorporazione, oltre dei combattenti, anche dei reduci, si adoperò per darsi una sede idonea, ricevendo in regalo dalla famiglia Impallomeni un appezzamento di terreno e dagli eredi del generale Romiati l'importo accumulato dell'indennità delle decorazioni ricevute dal congiunto;

l'amministrazione comunale, altri enti pubblici e privati, commercianti e semplici cittadini, in una gara di solidarietà, hanno permesso agli stessi associati, trasformati in muratori e carpentieri, di realizzare l'opera;

con atto del 19/06/77 la stessa sezione concedeva in affitto al Comune alcuni locali da adibire a servizi del Comune, che li occupò come biblioteca comunale, e successivamente installandovi la sede dei vigili ur-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

bani riuscendo, con i canoni di affitto ricevuti, a sostenere le spese per la gestione dell'associazione;

con atto del notaio Lapis di Portogruaro, il 16/04/62 la Sig.ra Dal Moro Fausta in Impallomeni ha donato alla Sezione di Caorle dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci un'area edificabile per «potervi costruire la sede della sezione, e costruire su detta area un fabbricato da esibire esclusivamente allo scopo citato»;

con atti del 14/03/64 e del 23/09/65 il Comune di Caorle rilasciava alla sezione di Caorle il prescritto nullaosta per l'esecuzione dei lavori intesi alla realizzazione del fabbricato da adibire a sede;

il Presidente della Federazione Provinciale di Venezia, con lettera del 07/11/67 riconosceva che il merito della realizzazione della «Casa del Combattente» era della sezione di Caorle, la quale raggiungeva «il privilegio di avere una casa propria»;

il segretario della sezione di Caorle fin dal 24/02/75 sollecitava la consegna di copia del contratto di donazione del fondo a favore della sezione di Caorle;

con delibera nº 486 del 20/11/78 la giunta municipale di Caorle aggiudicava i lavori per la costruzione della copertura del fabbricato «di proprietà dell'Associazione combattenti di Caorle»;

con delibera nº 210 del 19/04/90 lo stesso comune di Caorle rinnovava il contratto di locazione con l'associazione Nazionale Combattenti e Reduci – sezione di Caorle;

dagli atti a disposizione risulta che la stessa sezione abbia pagato, in particolare il 19/11/78, l'INVIM decennale senza che la Federazione Provinciale o Nazionale ritenessero né di pagare, né di contribuire alla spesa;

in data 15/04/93 il comune di Caorle stipulava contratto di locazione con l'Associazione – sezione di Caorle, per l'adeguamento dei locali ad uso polizia municipale;

in data 11/07/94 il Presidente della sezione già indicava al Presidente della Federazione Provinciale che la Casa del Combattente era stata voluta, costruita, diretta e finanziata dai soci e simpatizzanti di Caorle, e chiedeva un incontro per definire i costi della gestione ordinaria e straordinaria;

accertato che:

nonostante quanto premesso, la Presidenza Nazionale dell'Associazione ha dichiarato di ritenersi l'unica proprietaria, forse per essere stata contraente nell'affidamento in locazione, nonché beneficiaria in gran parte dell'affitto, di alcuni locali alla Banca Cassamarca;

di fronte alla manifestata intenzione della Federazione Provinciale dell'Associazione di vendere tale sede alla Banca Cassamarca, il Comune di Caorle ha manifestato la propria contrarietà ed opposizione all'iniziativa esprimendo la volontà, pur di impedire l'operazione prospettata, di acquisire direttamente l'immobile;

il comune di Caorle, nella persona del sindaco, ha direttamente interessato l'Associazione Nazionale e l'Associazione Provinciale del pro-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

blema, incontrando i rispettivi rappresentanti per ribadire e confermare che i combattenti e i reduci di Caorle e le loro famiglie hanno manifestato la preoccupazione circa l'eventualità della cessione del fabbricato ad enti diversi dal comune;

il Ministero della difesa, gabinetto del Ministro, con nota 07/03/03, protocollo nº 1/11.7.6/03P, ha già interessato la Presidenza Nazionale dell'Associazione sulla questione;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire al fine di assicurare che il fabbricato denominato «Casa del Combattente» di Caorle (Venezia), costruito direttamente e personalmente dagli associati della locale sezione dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, possa restare nella piena disponibilità della sezione ed eventualmente acquisito dal comune, anche sulla base delle assicurazioni che il comune ha dato relativamente all'uso dello stesso immobile.

(4-04685)

(5 giugno 2003)

RISPOSTA. – L'Amministrazione della difesa segue da tempo, con la massima attenzione, l'evolversi della vicenda relativa alla «Casa del Combattente» di Caorle.

Per meglio comprendere le questioni sollevate con l'atto di sindacato ispettivo in argomento, tuttavia, è opportuno premettere alcune considerazioni sulla natura giuridica dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (ANCR) nonché sulla specificità e peculiarità delle relative competenze.

L'ANCR ha una struttura associativa di natura privata ed i relativi negozi giuridici hanno luogo secondo la legislazione ordinaria vigente, ovvero il codice civile.

Ciò detto l'attività di tale associazione, per potersi correttamente esplicare, deve necessariamente assumere rilevanza esterna, in quanto il sodalizio è un soggetto giuridico dotato di poteri, di diritti, di doveri e di obblighi, nei limiti delle attribuzioni e degli scopi statutari.

Di tale assunto è riprova il fatto che la Federazione provinciale dell'ANCR, articolazione della Presidenza nazionale, ha manifestato l'intenzione di vendere ad un istituto di credito l'immobile in parola, ponendosi in netto contrasto con i soci della sezione di Caorle dell'ANCR.

È, tuttavia, evidente, per quanto sopra esposto, che gli aspetti principali della complessa problematica riguardano, in via esclusiva, profili di natura strettamente patrimoniale tra il vertice associativo dell'ANCR e le sue articolazioni locali, cioè rapporti civilistici in essere tra strutture di un sodalizio avente natura privata e regolati, perciò, dal codice civile.

In altri termini, la peculiare tipologia di tali rapporti non consente un intervento dell'Autorità governativa, nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti, poiché si tratta in una materia preclusa a qualunque intromissione estranea al sodalizio.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

In una situazione del genere l'Amministrazione della difesa può, eventualmente, assolvere ad una funzione di stimolo ed impulso nei confronti del vertice dell'ANCR come, peraltro, è già stato fatto nel caso in esame, interessando più volte la Presidenza nazionale al fine di addivenire ad una idonea soluzione della questione.

Inoltre, appare opportuno rappresentare agli onorevoli interroganti che, sovente, questo Dicastero ha invitato i vertici associativi a svolgere una più funzionale ed incisiva azione di coordinamento delle attività delle articolazioni periferiche, al fine di far convergere ogni risorsa disponibile verso gli scopi ed obiettivi statutari posti alla base dell'operato dell'ANCR.

Il Ministro della difesa Martino

(5 novembre 2003)

FALOMI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

il nuovo sito dell'AeroClub d'Italia www.aeci.it riporta in ogni sua pagina il link della società Geo Sat che l'ha realizzato;

la società Geo Sat si assicura attraverso il sito dell'AeroClub d'Italia pubblicità gratuita delle proprie attività;

la società Geo Sat ha sede legale a Vergiate, in via Piave 44, e che a questo stesso indirizzo corrisponde anche lo studio del Commissario Straordinario dell'AeroClub d'Italia architetto Giuseppe Leoni;

a seguito di una verifica nel registro delle imprese presso la locale camera di commercio si è appreso che Presidente della società Geo Sat sarebbe l'architetto Giuseppe Leoni, che risulta essere anche il titolare di oltre il 50% del capitale sociale della società;

all'AeroClub d'Italia è stata chiesta copia della delibera con la quale è stato affidato il rinnovo del proprio sito e la risposta è stata che la delibera non esiste;

per gli enti pubblici vigono norme di contabilità che prescrivono di esperire una gara pubblica quando si affida un servizio ad una società con obbiettivi di ribasso se si pensa di spendere, di rialzo se si pensa di guadagnare;

nel caso in oggetto la gara pubblica avrebbe potenzialmente messo l'Ente nella condizione di ricevere offerte da altre società pronte a pagare il corrispettivo relativo al vantaggio pubblicitario ottenibile;

recentemente l'AeroClub d'Italia ha comunicato a tutti gli Aero-Club che l'assicurazione degli aeroplani è stata aggiudicata per il 2003 alla compagnia assicurativa RAS con un premio annuo pari al 4,41 per cento;

la stessa compagnia RAS ha praticato, a quanto consta all'interrogante, un tasso compreso tra il 3,02 per cento e il 3,20 per cento ad altri

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

AeroClub dotati di una flotta indiscutibilmente meno numerosa di quella dell'AeroClub d'Italia;

anche in questa vicenda non vi sarebbe stata una gara pubblica,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa confermare o meno la fondatezza dei fatti descritti;

cosa intenda fare il Ministro per ripristinare la corretta e legale gestione dell'Ente, soprattutto in merito agli appalti che questo emette, e per rimuovere qualsiasi dubbio circa i vantaggi economici che potrebbero aver acquisito la società Geo Sat e i suoi proprietari in occasione del rifacimento del sito internet dell'AeroClub d'Italia;

se la procedura di aggiudicazione alla RAS delle assicurazioni di cui in premessa si sia svolta secondo le disposizioni di legge e se siano stati rispettati i criteri di economicità.

(4-04407)

(29 aprile 2003)

RISPOSTA. – Si rappresenta che, con delibera n. 153 del 31/01/03, il Commissario straordinario dell'Aereo Club d'Italia ha affidato alla Naturcoop, cooperativa sociale s.r.l., l'incarico di procedere alla riorganizzazione del sito Internet dell'ente.

Tale delibera è stata dapprima modificata in relazione all'intervenuta autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per il 1º quadrimestre del 2003, poi ritirata, a seguito del rilievo formulato dal Collegio dei revisori dei conti, con il quale veniva richiesto il parere di un organo tecnico in merito alla congruità dell'offerta della Naturcoop.

Si precisa, altresì, che l'avvenuta riorganizzazione del sito Internet tramite la Geosat non ha comportato alcun onere a carico dell'Aereo Club d'Italia essendo stata effettuata a cura e spese dell'arch. Leoni, titolare della società stessa.

Risulta che il richiamo del sito di detta azienda sia stato inserito allo scopo di indicare un interlocutore per suggerimenti e/o indicazioni di natura tecnica, considerato che presso l'Aereo Club non sono presenti risorse da destinare a tale settore.

Per quanto concerne l'assicurazione degli aeromobili, si fa presente che con delibera n. 118 del 23.09.2002 è stata indetta una licitazione privata per l'aggiudicazione dei servizi di assicurazione dei beni di proprietà dell'Aereo Club. Poiché la gara è andata deserta, l'ente ha provveduto ad esperire un'altra gara alla quale hanno partecipato le principali compagnie di assicurazione (Assitalia, La Fondiaria, Levante Assicurazioni, Nuova Tirrena, Sai, Ras assicurazioni, Reale Mutua e Unipol) e che è stata aggiudicata alla Ras.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

Il rincaro dei premi è da collegarsi alla crisi seguita ai fatti dell'11 settembre 2001 che ha coinvolto l'intero settore aeronautico.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

30	ottobre	2003)		

GIOVANELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

nel Comune di Vetto d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, in seguito alle intense piogge delle settimane scorse – per cui è stata richiesta ed ottenuta dalla Regione Emilia Romagna la dichiarazione dello stato di emergenza –, si è avviato un movimento franoso nella zona di Groppo, già interessata dall'inverno 1995/1996 da gravi smottamenti che hanno colpito case e abitazioni e che sono stati oggetto di intervento da parte della Protezione civile e di successivi risarcimenti dei danni pubblici e privati;

il nuovo movimento franoso in località Groppo interessa oggi un tratto di strada comunale compreso tra le località Ca'd'Ottavio e Ca'Remigio, che è stata inghiottita per un tratto di 150 metri;

si è perciò reso necessario, con l'interruzione del passaggio, l'utilizzo precario di una vecchia strada sferrata che necessita di interventi di manutenzione straordinaria, in mancanza dei quali ne verrebbe a meno l'agibilità in caso di nevicate peraltro estremamente probabili;

altresì è necessario monitorare tutta la zona sottostante le abitazioni di Pianella e Case Cocconi in quanto con la frana odierna che interessa il versante opposto a quello coinvolto nel 1995/1996 viene in evidenza una instabilità strutturale di tutta un'area di foraggiere, coltivazioni e borghi agricoli che vengono compromessi anche nella loro funzione produttiva (parmigiano reggiano);

nel medesimo Comune altresì è stata nei giorni scorsi chiusa al traffico un'altra strada comunale, «La strada Spiaggi», con conseguente isolamento di alcune famiglie;

la Regione Emilia Romagna ha chiesto ed ottenuto la dichiarazione di emergenza in relazione agli eventi meteorologici che hanno dato inizio a movimenti franosi in tutto l'Appennino, ma tuttora non esiste una precisa assegnazione di risorse da parte del Governo alla Regione in questione (e alle altre Regioni del Nord per fronteggiare la suddetta emergenza);

anzi nel disegno di legge finanziaria e nel bilancio 2003 presentato al Parlamento i fondi per la difesa dei suoli vengono ridotti del 28% rispetto all'anno precedente (in cifra assoluta la diminuzione è di oltre 202 milioni di euro), mentre le Regioni hanno chiesto e quantificato un fabbisogno di 350 milioni di euro per fronteggiare il danno e l'insieme degli eventi alluvionali dell'Italia del Nord e della Liguria,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

l'interrogante chiede di sapere:

se sia in corso di attuazione una procedura di valutazione dei danni per la sopra richiamata emergenza e se all'interno di questa valutazione sia presa in considerazione la situazione della zona di Groppo e del Comune di Vetto d'Enza;

se il Governo intenda procedere all'erogazione dei finanziamenti ed altresì ad azioni di risarcimento dei danni ai privati e all'agricoltura, così com'è effettivamente avvenuto all'indomani dei movimenti franosi del 1995/1996;

quali risorse aggiuntive il Governo intenda apportare ai capitoli di bilancio interessati ai fini di ripristinare le strutture pubbliche danneggiate e risarcire i danni all'agricoltura e ai privati interessati.

(4-03553)

(12 dicembre 2002)

RISPOSTA. – L'ondata di maltempo che si è abbattuta nel mese di novembre 2002 nell'Italia settentrionale è stata caratterizzata da precipitazioni di notevole intensità che hanno provocato l'esondazione dei corsi d'acqua e frane, causando ingenti danni a persone e cose.

La regione Emilia Romagna, in particolare, è stata colpita da violente mareggiate, da frane appenniniche e dalla piena del fiume Po.

In conseguenza della gravità e dell'estensione dei dissesti idrogeologici, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 novembre 2002, ha deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza la protezione civile ha emanato l'ordinanza n. 3258 del 20 dicembre 2002 recante primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito i territori della regione Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

La somma stanziata per fronteggiare l'emergenza è stata pari a 50 milioni di euro ripartiti, in favore delle regioni interessate, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2003, sulla base di una proposta congiunta delle regioni, in proporzione all'entità dei danni occorsi nei territori di competenza.

Ciò non ha escluso, tuttavia, che i Presidenti delle regioni abbiano potuto, per le medesime finalità e con le modalità previste dalla predetta ordinanza, utilizzare eventuali risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci, nonché ulteriori risorse, destinate allo scopo, in deroga alla normativa vigente. In particolare, alla regione Emilia Romagna sono stati assegnati 6.250.000,00 euro.

Per il comune di Vitto, in provincia di Reggio Emilia, si fa presente che questo risulta essere incluso nell'elenco dei comuni colpiti dall'alluvione, trasmesso dalla regione Emilia Romagna al Dipartimento della pro-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

tezione civile ai sensi del già citato decreto di dichiarazione dello stato di emergenza del 29 novembre 2002.

Tali elenchi, tra l'altro, risultano di particolare importanza anche alla luce della legge 21 febbraio 2003, n. 27, che, all'articolo 5-sexies, proroga, limitatamente agli interventi realizzati fino al 31 luglio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 363, riguardante la detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito. Inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze, il 5 dicembre 2002, ha emanato un decreto che sospende, dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo.

Si fa, altresì, presente che è stato emanato il decreto-legge n. 15 del 17 febbraio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, che ha previsto ulteriori stanziamenti, finalizzati all'erogazione di contributi quindicennali per mutui da stipulare allo scopo di garantire la prosecuzione delle opere di ricostruzione nelle zone interessate dalle dichiarazioni di stato di emergenza.

I contributi finanziari previsti sono stati ripartiti con l'ordinanza di protezione civile n. 3277 del 29 marzo 2003.

Ai sensi della predetta ordinanza la regione Emilia Romagna è stata autorizzata a contrarre mutui per un limite di impegno di 897.840 euro relativamente all'anno 2003 e di 154.800 euro relativamente all'anno 2004.

Si specifica, altresì, che la somma totale del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti, in attuazione del decreto-legge n. 15 del 2003, è di 11.861.862.48 euro.

Inoltre, con la successiva ordinanza di protezione civile n. 3290 del 28 maggio 2003, sono stati definiti, sulla base delle indicazioni fornite dalla regione, i comuni colpiti dai dissesti idrogeologici; in particolare, per quanto riguarda la provincia di Reggio Emilia, i comuni sono Baiso, Boretto, Brescello, Buana, Canossa, Carpiteti, Castelnuovo né Monti, Collagna, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Toano, Vetto, Vezzano e Villa Minozzo.

Si fa, infine, presente che l'ordinanza n. 3277 del 2003 prevede che i Commissari delegati predispongano i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione, cadenzati per trimestri successivi.

L'ordinanza ha anche disposto che lo stato di avanzamento dei programmi ed il rispetto dei tempi stabiliti dai Commissari siano monitorati da una struttura istituita dal Capo del Dipartimento della protezione civile denominata «Comitato di rientro nell'ordinario».

In relazione ai danni subiti dall'agricoltura, la regione Emilia Romagna non ha avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale; ciò fa ritenere che l'evento calamitoso non abbia inciso sulla produ-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

zione lorda vendibile aziendale in misura tale da consentire interventi di soccorso da parte del predetto Fondo.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi

(4 novembre 2003)

GUBERT. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali. – Premesso che:

l'art. 110, commi 2 e 4, del Codice della strada e l'art. 294, commi 1 e 3, del relativo Regolamento di attuazione prevedono espressamente che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola deve essere titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole;

gli articoli 2082, 2135 e 2555 del Codice Civile definiscono rispettivamente l'impresa, l'azienda agricola e l'azienda in generale e che l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, stabilisce che la titolarità di un'azienda agricola è attestata dall'iscrizione al registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio;

esistono, specie nelle aree montane, numerosissimi casi di proprietà fondiarie agricole e forestali di minima dimensione (per esempio 1000 mq di bosco e 500 mq di prato), tali da non configurare la necessità di iscrizione al registro delle imprese agricole né di avere partita IVA, eppure sono utilizzate ai fini della microeconomia familiare, ed è importante che continuino ad esserlo, anche ai fini ambientali;

esistono, specie nelle aree montane, diffusi diritti di uso civico, tra i quali il più esercitato è quello di legnatico, che comporta per il cittadino che ne usufruisce la necessità di uso di macchine agricole quali piccoli trattori con rimorchio, piccole motoagricole, piccoli motocoltivatori con rimorchio, ecc. per trasportare poco alla volta la legna a casa, senza dover sostenere gli elevati costi del terzista con mezzi di trasporto e licenza;

quasi tutte le macchine agricole vengono omologate dai centri prova della Motorizzazione Civile come mezzi agricoli e non come mezzi sia agricoli che industriali, per cui imprese artigiane (ad esempio edili) e commerciali (alberghiere, ecc.) richiedono l'immatricolazione di mezzi agricoli per lo svolgimento di operazioni (come ad esempio connesse all'edilizia, di sgombro neve o piccoli trasporti interni all'azienda) non connesse all'attività agricola o forestale, attestando il possesso di superfici di terreno agricolo o forestale anche di limitatissima entità (fatto assai diffuso) ovvero lo svolgimento di lavorazioni meccanico-agrarie,

l'interrogante chiede di sapere:

se per essere titolare di azienda agricola agli effetti della possibilità di immatricolare una macchina agricola sia necessaria, secondo l'interpretazione ministeriale, l'iscrizione al registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

se il proprietario o il conduttore di esigue superfici agricole e forestali, senza correlativa attività commerciale per i relativi prodotti, possa dichiararsi titolare di azienda agricola agli effetti dell'immatricolazione di una macchina agricola;

se la possibilità di immatricolare macchine agricole appropriate sia concessa anche ai titolari di uso civico di natura agraria o forestale, essendo comunque tali diritti di uso civico attinenti all'utilizzazione di produzioni agricole o forestali derivanti da proprietà collettive o comunali;

se gli eredi di un titolare di azienda agricola dotata di macchine immatricolate come agricole possano continuare nell'uso agricolo o forestale di tali macchine, anche se non ricorrono per essi le condizioni di titolarità di impresa agricola così come definita per l'iscrizione al registro delle imprese agricole;

quali criteri di verifica e modalità di controllo debbano adottare gli Uffici UMA ai fini della dichiarazione che essi debbono rilasciare, in occasione di immatricolazione o di passaggio di proprietà di macchine agricole, ai sensi dell'art. 110 del Codice della strada, attestante la qualifica di titolare di azienda agricola del richiedente l'immatricolazione o il passaggio di proprietà, e in particolare se venga ritenuta sufficiente l'autocertificazione di titolarità di azienda agricola, pur in assenza dei criteri previsti per la titolarità ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese agricole;

se esistano criteri di congruità fra tipo di macchina agricola della quale si chiede l'immatricolazione o il passaggio di proprietà e il tipo e la superficie agricola o forestale utilizzata e se si possa prescindere da tali eventuali criteri qualora si tratti di registrare macchine usate, dato che la convenienza economica al loro acquisto può essere evidente anche se sovradimensionate rispetto alla superficie utilizzata;

se non si ritenga di dover incentivare presso i costruttori di macchine agricole la richiesta di doppia omologazione della macchine, sia come mezzi di uso agricolo sia come mezzi di uso industriale, in modo da evitare usi normativamente impropri di macchine agricole come macchine industriali ovvero se non si ritenga, al contrario, un refuso derivante da meccaniche trascrizioni di norme precedenti il requisito della titolarità di azienda agricola per l'immatricolazione di una macchina agricola, notando come analogo requisito di titolarità di impresa artigianale o industriale non è richiesto per altri veicoli ad uso industriale (per esempio per le macchine operatrici *ex* art. 141 del Codice della strada);

se non si ritenga, anche in considerazione dell'importante ruolo di mantenimento e di tutela ambientale svolto dalle microattività agricole e forestali, specie nelle aree montane, di disporre criteri interpretativi del requisito della titolarità di azienda agricola ai sensi dell'articolo 110, commi 2 e 4, del Codice della strada tali da non creare inutili ostacoli alla microeconomia rurale, specie montana, tenendo anche conto del fatto che all'utilizzatore delle macchine agricole nei casi citati in premessa (microsuperfici agricole e forestali, usi civici di tipo agrario e forestale) interessa poter usare tali mezzi anche se purtroppo esclusi delle agevolazioni per il carburante agricolo (per esempio, dei 24.000 circa iscritti all'UMA della

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

provincia di Trento, solo 10.000 circa chiedono l'agevolazione per il carburante) e dato che l'iscrizione di tali macchine all'UMA già dal 1978, con la soppressione dell'ex Ente Assistenza Motori Agricoli, non comporta più l'automatica assicurazione delle macchine iscritte all'UMA per gli incidenti della circolazione stradale.

(4-03660)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Si conferma che l'attuale formulazione dell'articolo 110 del codice della strada non consente di dare una risposta positiva alle richieste formulate con l'atto di sindacato ispettivo, in quanto l'immatricolazione dei veicoli agricoli può essere effettuata secondo la predetta norma solo a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettui lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonchè a nome di enti o consorzi pubblici.

Il possesso dei requisiti soggettivi per ottenere l'immatricolazione può essere autocertificato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Tanto premesso, si evidenzia comunque che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già consapevole delle problematiche evidenziate, nell'ambito dei lavori di riforma del codice della strada conseguenti alla legge delega n. 85 del 2001, aveva elaborato una modifica dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 285 del 1992 che prevedeva l'immatricolazione delle macchine agricole a nome di colui che dichiari di essere il proprietario, con l'eventuale indicazione dell'usufruttario o del locatario con facoltà di acquisto e del rivenditore con patto di riservato dominio.

Le vicende che hanno determinato l'incompleta attuazione della delega hanno impedito l'emanazione della relativa norma, che sarà comunque inserita nei prossimi lavori di riforma del codice della strada.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(30 ottobre 2003)

KAPPLER. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

in Nettuno è situato nella piazza principale un edificio già destinato a Presidio Militare di proprietà del Demanio;

tale edificio è stato oggetto di un radicale intervento di ristrutturazione con elevati oneri finanziari a carico dello Stato;

in Anzio è collocata una Sezione distaccata dell'Agenzia delle Entrate Roma 8 con sede principale in Pomezia;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

considerato che:

l'edificio sopra individuato in Nettuno, è da tempo ultimato ed è stato consegnato con nota prot. 5287/2002 del 1º marzo 2002 al Comando Brigata della Guardia di Finanza di Nettuno;

il progetto di ristrutturazione prevede al piano rialzato una superficie di 200 mq destinata a locali per l'Ufficio Registro;

l'attuale sede di Anzio è ubicata in locali per i quali l'Agenzia sopporta un significativo onere locativo peraltro in una condizione strutturale non idonea alle attività dell'Ufficio;

il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Roma 8 ha chiesto notizie e sollecitato, con note dell'8 luglio 2002 e del 22 luglio 2002, la consegna dei locali per operare il trasferimento della Sezione distaccata Anzio-Nettuno.

si chiede di sapere:

cosa osti alla citata consegna dei locali dell'ex Presidio alla Sezione distaccata di Anzio-Nettuno dell'Agenzia delle Entrate Roma 8;

quali siano le responsabilità di un ritardo così rilevante che ha determinato da un lato oneri altrimenti non richiesti e dall'atro la parziale depauperazione di un bene, l'immobile ristrutturato, ad oggi inutilizzato.

(4-03201)

(22 ottobre 2002)

RISPOSTA. - L'onorevole interrogante ha segnalato la problematica afferente la mancata consegna dell'immobile demaniale, sito in Nettuno, destinato a sede della Brigata della Guardia di finanza di Nettuno ed a quello dell'Ufficio registro dell'Agenzia dell'entrate di Roma 8. In proposito l'Agenzia del demanio ha riferito che, a seguito di apposita gara indetta dalla Direzione compartimentale per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise, con verbale del 22 giugno 1998 sono stati affidati i lavori per la ristrutturazione dell'immobile in questione alla ditta Mirmar; i lavori sono stati conclusi con certificato di collaudo del 20 settembre 2001.

La medesima Agenzia, definite le procedure amministrative inerenti l'appalto con l'Agenzia del territorio, ha autorizzato, nel marzo 2002, la propria Filiale di Roma a prendere in consegna l'immobile in questione, già ristrutturato e collaudato, per la contestuale consegna agli Uffici destinatari.

Nel corso di tale operazione è stato fatto presente dalla Guardia di finanza, partecipe all'atto del sopralluogo, come l'edificio non fosse agibile in quanto non ancora allacciato alle pubbliche utenze e privo dei corpi illuminanti, incombenze a cui non poteva provvedere la stessa Guardia di finanza per mancanza dei fondi, rendendo così impossibile la presa in consegna.

L'Agenzia del demanio, messa al corrente della situazione, si è attivata immediatamente per il finanziamento dei lavori di cui sopra, provvedendo di recente a comunicare che si è dato corso ai lavori riguardanti la

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

fornitura e l'installazione dei corpi illuminanti nell'immobile demaniale di cui trattasi.

Tuttavia, in possimità del completamento dei lavori della cabina elettrica da parte dell'Enel, in data 28 febbraio 2003, nel corso di un sopralluogo preliminare con i rappresentanti della Guardia di finanza, dell'Agenzia dell'entrate e della ditta Mirmar, è emersa la necessità di dover eseguire alcune rifiniture ed eliminare alcuni inconvenienti.

Pertanto la Direzione centrale area operativa dell'Agenzia del demanio ha sollecitato, in data 23 settembre 2003, la Filiale di Roma a provvedere direttamente e senza ulteriori indugi all'esecuzione dei lavori necessari.

Non appena saranno completati i lavori si potrà procedere alla ripresa in consegna dell'immobile ed al contestuale affidamento agli Uffici interessati.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

Armosino

(6 novembre 2003)

MANFREDI, RIZZI, PERUZZOTTI, TOMASSINI, PELLICINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

sempre più frequentemente i voli tra Fiumicino e Malpensa sono in ritardo, ma ai passeggeri è comunicato solo quando gli stessi sono ormai a bordo;

non è, inoltre, possibile, sulla stessa tratta al momento della prenotazione riservare il posto in contemporanea con il volo;

al *check-in*, quand'anche effettuato con grande anticipo, non è data l'opportunità di ottenere posti avanti, perché gli stessi sarebbero riservati a passeggeri particolari (minori e disabili), mentre invece sono costantemente occupati dal personale dell'Alitalia, per il quale sono, quindi, praticamente riservati, e in numero rilevante;

considerato che i disagi permangono anche dopo ripetute segnalazioni al Presidente dell'Alitalia e puntuali rassicuranti risposte dal Presidente stesso,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei disservizi rilevati e quali provvedimenti intenda prendere in merito.

(4-03517)

(6 dicembre 2002)

MANFREDI, RIZZI, PICCIONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

recentemente la Corte Europea per i Diritti Umani ha stabilito che il rumore eccessivo dei velivoli in arrivo ed in partenza nelle ore notturne viola i diritti di chi risiede nelle vicinanze di un aeroporto;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

in quasi tutti gli aeroporti europei sono in vigore norme restrittive per i voli notturni;

le misure ambientali disposte per Milano Malpensa prevedono norme atte alla limitazione al volo notturno:

ormai da oltre tre anni i residenti nel Comune di Oleggio Castello, e di altri Comuni limitrofi, subiscono un disagio acustico diurno e notturno spesso a livelli intollerabili;

nel documento finale unitario dei Sindaci del circondario di Malpensa, pubblicato su «La Voce della Ticinia», è stata sottoscritta la richiesta dell'abolizione dei voli notturni dalle ore 22.00 alle ore 7.00,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di valutare l'inserimento dell'abolizione o perlomeno della regolamentazione in senso restrittivo dei voli notturni in una proposta di legge.

(4-03518)

(6 dicembre 2002)

RISPOSTA. (*) – Sono stati richiesti relativi elementi di risposta all'ENAC-Ente nazionale per l'Aviazione Civile, che riferisce quanto segue.

I voli sulla tratta Roma-Malpensa hanno registrato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2002 una puntualità rispettivamente del 85 per cento, 73 per cento e 80 per cento.

Per quanto concerne le comunicazioni dei ritardi ai passeggeri, l'ENAC fa presente che la compagnia aerea ne fornisce informativa appena viene a conoscenza degli stessi e, comunque, entro la prevista ora d'imbarco.

La eventualità di informativa ad imbarco avvenuto si verificherebbe solo quando il ritardo è imputabile a ritardata autorizzazione al decollo e all'atterraggio all'aeroporto di destinazione, dovuta a congestione del traffico aereo, da parte degli organi di controllo del traffico.

In merito alla possibilità di riservare il posto all'atto della prenotazione, l'Ente fa presente che ciò è consentito sulla tratta in esame, poichè su questi voli hanno la precedenza sui primi posti i passeggeri che da Malpensa continueranno il volo con destinazioni intercontinentali e con prenotazione in classe «Magnifica».

Per quanto riguarda la problematica relativa alla procedura d'imbarco degli equipaggi cosiddetti «must go» in trasferimento da Roma a Malpensa, è previsto che a comandanti, piloti, tecnici di volo e capo cabina siano riservati posti in *business class*, con lo scopo di rendere più veloce il loro trasferimento sugli aeromobili presso cui devono prendere servizio.

Per quanto concerne il divieto dei voli notturni in tutti gli aeroporti nazionali e quindi anche in quello di Malpensa, l'ENAC fa presente che con decreto del Presidente della Repubblica n. 476 del 1999 è stato appro-

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

vato il «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni».

Tuttavia l'efficacia del Regolamento suddetto allo stato attuale è stata sospesa a seguito di specifici ricorsi presentati davanti ai TAR del Veneto e del Lazio e l'intera questione è all'esame del Consiglio di Stato.

A riguardo l'ENAC fa presente che è stata approvata la direttiva n. 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 28 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizione operativa ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

Tale direttiva, in considerazione, tra l'altro, dell'opportunità dell'adozione di un quadro comune di norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative negli aeroporti della Comunità nell'ambito di un «approccio equilibrato» alla gestione del rumore, il cui concetto è stato introdotto dalla risoluzione n. A33/7 della 33ª Assemblea dell'ICAO, si pone come fondamentale obiettivo quello appunto di favorire il raggiungimento di «obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti».

Tale direttiva, tuttavia, anche se non possiede la stessa natura obbligatoria dei regolamenti, vincolerebbe, tuttavia, ciascuno Stato membro al raggiungimento del risultato fissato.

L'unica discrezionalità, peraltro nemmeno assoluta, lasciata in merito agli Stati membri consiste nella scelta del modo e degli strumenti per raggiungere il predetto risultato.

L'attuazione in ambito nazionale della Direttive contribuirà direttamente alla risoluzione delle problematiche in oggetto.

Il	Vice	Ministro	delle	in frastrutture	e	dei	traspor	ti
							Tasson	Е

(30 ottobre 2003)

MANZIONE. – Ai Ministri dell'interno e della giustizia. – Premesso che:

il Consiglio Comunale di Battipaglia, con atto deliberativo n.30 assunto il 28 marzo 2002 a grande maggioranza, decideva di annullare una precedente deliberazione (la n. 199 del 25 ottobre 2000) con la quale era stato approvato inopinatamente un anomalo «programma di recupero *ex* legge 493/93» che, sostanzialmente, invece di modulare interventi di riqualificazione urbana, consentiva ulteriori speculazioni edilizie dei privati in danno della collettività prevedendo, fra l'altro, la costruzione di circa 1.000 nuovi alloggi;

avverso questa deliberazione del Consiglio Comunale, assunta come detto a larga maggioranza, ricorrevano al TAR di Salerno la Comer s.r.l., la Attiva s.r.l. ed altri ma, per fortuna, il Tribunale Amministrativo

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

rigettava il ricorso per l'annullamento previa sospensiva della delibera, anche grazie all'agguerrita difesa dell'Ufficio Legale del Comune di Battipaglia;

contro la decisione del TAR i ricorrenti rinnovavano la richiesta di annullamento previa sospensiva dinanzi al Consiglio di Stato che, anche per la mancata costituzione dell'Ente locale, accoglieva il ricorso;

il gravissimo episodio legato alla mancata costituzione in giudizio, chiaramente lesivo degli interessi generali, e fondamentale per «consentire» le speculazioni edilizie dei soggetti privati, determinava aspre polemiche che culminavano, fra l'altro, con le dimissioni dell'assessore all'urbanistica.

si chiede di conoscere:

se rispondano a verità le circostanze enunciate in premessa;

se appaia legittima la mancata costituzione in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato;

quali urgenti provvedimenti i Ministri interrogati intendano assumere al riguardo.

(4-04905)

(9 luglio 2003)

RISPOSTA. – In merito alla questione evidenziata, il sindaco del comune di Battipaglia (Salerno), opportunamente interessato dal locale UTG, ha fornito i seguenti chiarimenti.

Con deliberazione consiliare n. 71 del 21 marzo 1996, l'Ente in parola ha promosso la formazione di un Programma di recupero urbano, *ex* legge n. 493 del 1993, ed ha individuato e perimetrato le aree su cui realizzare gli interventi.

Il 25 ottobre 2000 il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 199, ha approvato all'unanimità il progetto definitivo di un PRU ad iniziativa privata, che ha previsto più ampie aree di intervento, da realizzarsi da parte di soggetti privati.

A distanza di oltre un anno, però, lo stesso Consiglio comunale, con la deliberazione n. 30 del 28 marzo 2002 – richiamata dall'onorevole interrogante – ha annullato a maggioranza il precedente provvedimento n. 199/2000. Tuttavia è necessario precisare che, proprio nel contesto della delibera n. 30/2000, il Segretario generale rileva la mancata acquisizione del parere di regolarità tecnica, *ex* articolo 49 del Testo unico sugli enti locali, n. 267/2000, del Dirigente settore urbanistica, espresso, invece, sull'atto annullato.

In conseguenza di ciò i soggetti privati hanno proposto ricorsi al TAR di Salerno, avverso la suddetta deliberazione n. 30/2002, chiedendone l'annullamento, previa sospensione.

In sede cautelare il TAR, senza entrare nel merito dei ricorsi, ha respinto la chiesta sospensiva, non ravvisando per i ricorrenti l'attualità del paventato danno.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

Successivamente l'Amministrazione comunale, in considerazione della concreta possibilità dell'accoglimento nel merito dei ricorsi al TAR con il conseguente annullamento dell'atto impugnato, ha ritenuto necessario riperimetrare le aree e rielaborare il Programma di recupero urbano, limitando ai soli interventi di iniziativa comunale.

Il progetto preliminare di questo PRU, che esclude qualsiasi intervento di iniziativa privata, è stato approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 43 in data 16 maggio 2003; con la stessa deliberazione del Consiglio comunale ha adottato la variante al vigente piano regolatore generale ed ha stabilito che l'approvato progetto preliminare vada ad integrare il Programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale 2003-2005.

Allo stato, quindi, il progetto definitivo del PRU approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 199/2000 non può trovare attuazione, perchè superato dal nuovo PRU di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 43/2003.

Inoltre, su richiesta del Sindaco, gli Uffici competenti stanno predisponendo apposita proposta deliberativa che sarà regolarmente istruita e munita dei prescritti pareri *ex* articolo 49 del Testo unico sugli enti locali, n. 267 del 2000, e che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta utile.

L'Amministrazione comunale ha ribadito, per il tramite della Prefettura, che non ha inteso consentire, così come non consentirà, alcuna manovra di speculazione edilizia, e che la mancata costituzione in giudizio davanti al Consiglio di Stato è stata determinata dall'ininfluenza del giudizio stesso, tenendo conto dell'intervenuta deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 2003 con la quale è stato approvato il progetto preliminare relativo al Programma di recupero urbano di sola iniziativa pubblica.

Il Comune ha, altresì, chiarito che non esiste alcun legame tra questa vicenda e le dimissioni rassegnate dall'assessore Carmine Bucciarelli, determinate, piuttosto, da ragioni squisitamente politiche, che ho hanno portato a rinunciare alla carica ricoperta, in qualità di tecnico, nell'area della Casa delle Libertà

	Il Sottosegretario di Stato per l'interno
	D'ALÌ
(4 novembre 2003)	
	

PERUZZOTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della giustizia. – Premesso:

che nel corso del 2000 è stata attuata la privatizzazione dell'Ente Nazionale dell'Assistenza al Volo (ENAV), trasformandolo da ente di diritto pubblico economico (ENAV EPE) in società per azioni (ENAV S.P.A.);

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

che il Commissario governativo straordinario *ad acta* dell'Ente in parola, delegato dal Ministro a procedere alla suddetta trasformazione societaria, avrebbe provveduto al trasferimento dei beni patrimoniali dell'E-NAV Epe alla costituenda società per azioni (ENAV S.P.A.), attraverso due delibere che farebbero riferimento a un decreto interministeriale, emanato dal Ministro delle finanze il 14 novembre 2000, ma registrato dalla Corte dei Conti, sei mesi dopo, in data 16 maggio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2001);

che il Commissario straordinario in parola, il 16 novembre 2000, avrebbe trasmesso al Ministro dei trasporti la delibera relativa all'approvazione del piano d'impresa per la trasformazione societaria del suddetto Ente, facendo riferimento al summenzionato decreto interministeriale «registrato, a suo dire, in data 14 novembre 2000 dal Ministero delle finanze – Dipartimento del Territorio – Direzione Centrale del Demanio, relativo all'individuazione dei beni mobili ed immobili che costituiscono il patrimonio del trasformando Ente», ignorando, evidentemente, che la sede di registrazione di un atto legislativo non può che essere la Corte dei conti;

che nel dicembre 2000 lo stesso ex Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dottor Vincenzo Visco, avrebbe sancito con «atto di indirizzo», la legittimità delle condizioni richieste per la trasformazione dell'ENAV in società per azioni, facendo altresì riferimento al summenzionato «fantomatico» decreto interministeriale;

che l'articolo 1, comma 2, della disposizione di legge n. 665 del 21 dicembre 1996 aveva previsto la verifica delle condizioni relative alla trasformazione dell'Enav in società per azioni, nonché gli obiettivi definiti in apposito piano predisposto dal Presidente dell'Ente ed approvato dai Ministri competenti;

che l'articolo 6 della suddetta legge aveva previsto che l'Ente nazionale di Assistenza al Volo subentrasse nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'ex azienda, indicando la necessità di individuare i beni mobili e immobili che costituivano il patrimonio dell'Ente, attraverso l'emanazione di uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della difesa;

che l'articolo 35 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 665 del 1996, ha disposto che l'Ente in parola fosse trasformato in società per azioni «previa verifica delle condizioni della trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari»;

considerato:

che la disposizione di legge n. 144 del 1999 che ha ridisciplinato il procedimento di privatizzazione dell'ENAV, ivi compresa l'individuazione del patrimonio, non definisce le modalità da seguire, presentando anzi una certa lacunosità;

che il Commissario straordinario dell'ENAV, all'atto della predetta trasformazione societaria, nel caso di specie, non potendo ricorrere ad una legge che ne regolamentasse la privatizzazione, avrebbe dovuto seguire la proceduta stabilita dal codice civile, con il fine di garantirne la regolarità,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

provvedendo sia alla stima peritale dei beni patrimoniali utilizzati dall'E-NAV Epe, sia alla sdemanializzazione dei beni dello Stato (che non appartenevano al patrimonio dell'ENAV Epe), nonché alla richiesta del parere delle Commissioni parlamentari competenti in particolare di finanze, tesoro e difesa (Commissioni che non sono state interpellate) e del Consiglio di Stato;

che pare che, al momento della trasformazione societaria in parola, non esistesse alcun documento comprovante l'acquisizione formale dei beni demaniali da parte dell'ex Azienda di volo, né l'acquisizione formale del patrimonio dell'AAVTAG da parte dell'ENAV Epe;

che, in ogni caso, il conferimento patrimoniale dell'ENAV Epe alla costituenda ENAV S.p.A. non poteva essere eseguito senza uno specifico provvedimento di legge che lo prevedesse, così come da prassi per le trasformazioni degli enti pubblici in società per azioni: provvedimento citato ma materialmente e giuridicamente inesistente;

che, comunque, il Commissario straordinario dell'Ente avrebbe seguito un *iter* amministrativo poco corretto, come risulterebbe dalle due delibere commissariali, l'una relativa all'approvazione del piano per la trasformazione dell'ENAV, l'altra concernente la privatizzazione del medesimo Ente, dichiarando come «visto» un documento inesistente, nonché la data di presunta registrazione dell'atto ministeriale;

che risulterebbe che il Ministro delle finanze non avrebbe trasmesso alla Corte dei Conti il decreto interministeriale 14 novembre 2000 per la registrazione poiché avrebbe ravvisato, nelle procedure adottate per la trasformazione societaria e nella individuazione del patrimonio dell'Ente di provenienza demaniale carenze tanto gravi da indurlo a chiedere al Ministro dei trasporti di conoscere quali iniziative legislative fossero state realizzate per consentire il passaggio dei beni dall'ENAV Epe all'ENAV S.p.A.;

che il procedimento di trasformazione societaria adottato di fatto dal Commissario ENAV avrebbe fatto riferimento «all'atto di indirizzo» del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, atto che comunque deroga dalle disposizioni relative ai singoli provvedimenti del Governo e dei Ministri, che ai sensi della legge 400/88 debbono, tra l'altro, essere sottoposti a preventivo parere del Consiglio di Stato;

che il Consiglio di Stato non sarebbe stato interpellato probabilmente onde evitare che tale supremo organo amministrativo potesse rallentare le procedure «frettolose» con le quali gli organi responsabili del Trasporto aereo avrebbero condotto l'intera operazione;

che pare che solo nel giugno 2001 sia stato chiesta alla Corte dei Conti la registrazione dell'inventario dei beni, nel tentativo di regolarizzare *a posteriori* la documentazione relativa alla privatizzazione, che sarebbe dovuta essere assunta prima della trasformazione societaria;

che, in ogni caso, qualora fosse stato attuato il suddetto tentativo di sanatoria, le certificazioni del Commissario straordinario dell'Ente sono state assunte nell'anno precedente e sono servite nel dicembre del 2000

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

proprio alla trasformazione della società, sulla base di un atto legislativo «formalmente inesistente»,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto espresso in premessa corrisponda al vero e, nel caso, se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire per avviare un'inchiesta conoscitiva sull'intera procedura, onde accertare;

se nelle deliberazioni del Commissario straordinario, che non poteva ignorare né la realtà della situazione storica dell'Ente, per il quale egli agiva con delega del Ministro dei trasporti *pro tempore*, né la falsità documentale in atto pubblico delle proprie dichiarazioni, non si ravvisi la sussistenza dell'elemento psicologico della consapevolezza nei mezzi e nel fine, rafforzato anche dal fatto che il decreto interministeriale in parola, all'epoca dei fatti, non era stato né approvato né registrato presso la Corte dei conti e quindi non poteva avere alcuna efficacia giuridica *erga omnes*;

se la presunta falsa attestazione delle esistenza del menzionato decreto interministeriale in due deliberazioni commissariali emanati in tempi diversi non sia da considerarsi come «falso ideologico in atto pubblico»;

se non ritengano che nella vicenda in questione i competenti organi di controllo interno e di vigilanza quali gli Uffici competenti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro avrebbero avuto responsabilità «politiche» in merito ai supporti offerti alla consumata operazione societaria;

se, infine, i Ministri interrogati non ritengano che le presunte gravi irregolarità amministrative, compiute dal Commissario governativo straordinario, non rientrino nella fattispecie di illeciti e che, qualora quanto espresso in premessa e nel considerato corrispondesse al vero, queste renderebbero la trasformazione societaria dell'ENAV Epe in ENAV S.p.A. radicalmente nulla.

(4-00625)

(16 ottobre 2001)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde e per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state richieste informazioni all'ENAV SpA – Ente nazionale per l'assistenza al volo – che riferisce quanto segue.

L'individuazione dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) è stata effettuata con decreto dei Ministri *pro tempore* delle finanze, di concerto con quelli dei trasporti e della navigazione e della difesa, datato 14 novembre 2000.

Le delibere commissariali dell'ENAV, cui presumibilmente ci si riferisce, si ritiene possano essere la n. 132/Com del 15.11.2000 e la n. 133/Com del 16.11.2000, che non riguardano il «trasferimento dei beni patrimoniali dell'ENAV Epe alla costituenda società per azioni» bensì approvano, rispettivamente, la situazione economico-patrimoniale ed il patrimonio netto dell'ente al 31.12.1999, nonché il piano d'impresa per la trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo in società per azioni. Entrambe dette delibere richiamano nelle premesse il citato decreto del Mi-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

nistero delle finanze, che è stato «registrato il 14 novembre 2000 dal Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio – Direzione centrale demanio». La dicitura «registrato», utilizzata nelle sopra indicate delibere, va intesa nel senso che l'atto sottoscritto di concerto dai rappresentanti delle diverse amministrazioni reca la data finale del 14 novembre 2000, come si evince dalla copia dell'originale del decreto in questione, e non si riferisce di certo alla registrazione presso la Corte dei conti, avvenuta invece in data 16 maggio 2001, come risulta dallo stesso documento.

L'ENAV sottolinea che in dottrina:

il controllo preventivo della Corte dei conti si esplica attraverso il «visto», elemento sostanziale del procedimento di controllo, e la «registrazione», che del visto è la naturale conseguenza, consiste nell'annotazione dell'atto controllato nei registri della Corte;

il visto e la registrazione della Corte dei conti hanno il solo effetto di rendere eseguibile un atto già giuridicamente perfetto, che diviene di conseguenza efficace sin dalla data della sua emanazione.

L'Ente precisa che il suddetto decreto risulta conforme al parere, citato nelle premesse dello stesso, n. 1531/98, reso dal Consiglio di Stato, nell'Adunanza della III Sezione del 26 gennaio 1999. In detto parere si afferma che i provvedimenti di individuazione dei beni *ex* articolo 6 della legge n. 665/1996 hanno un «contenuto meramente ricognitivo della situazione patrimoniale venutasi a determinare nell'ambito della cessata Azienda di assistenza al volo, cui il nuovo ente succede a titolo universale». Ed infatti l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145/81 aveva attribuito beni, anche del demanio dello Stato, alla disciolta Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), senza necessità di specifici previ provvedimenti di «sclassifica», giacché tale norma, di rango ordinario nonché speciale, ben poteva derogare alle disposizioni del codice civile in materia.

Come la trasformazione da AAAVTAG (Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) in ENAV, anche la trasformazione dell'ente pubblico economico in società per azioni ha dato luogo ad una successione a titolo universale, senza soluzioni di continuità, anche per quanto concerne la titolarità del patrimonio.

Relativamente al processo di trasformazione dell'ENAV in società per azioni, adottato anche sulla scorta delle indicazioni degli allora Ministeri del tesoro e dei trasporti, viene posto in evidenza che l'*iter* procedurale si è svolto nel rispetto della normativa e dei conseguenti adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 665/1996 come modificata dall'articolo 35 della legge n. 144/1999. In particolare l'ENAV SpA riporta la sequenza degli atti che sono stati predisposti a garanzia della sussistenza di tutti i presupposti necessari per la delicata e complessa fase di trasformazione di un ente pubblico economico in società per azioni:

a) decreto del Ministero delle finanze del 14.12.2000 – Individuazione dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio dell'ENAV;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

- *b*) delibera n.132/Com del 15.11.2000 approvazione della situazione economico/patrimoniale al 31.12.1999;
- c) delibera n. 133/Com del 16.11.2000 approvazione del Piano d'impresa per la trasformazione dell'ENAV in Società per azioni;
- d) invio al Ministro dei trasporti e della navigazione ed al Ministro del tesoro, per il successivo inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, delle due citate delibere corredate dagli allegati che formano parte integrante delle stesse, nonché dei seguenti atti:

contratto di Programma e di servizio approvato in data 29.9.2000:

schema di atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei trasporti e della navigazione, con il quale, acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari e recepite eventuali osservazioni ed indicazioni fornite dalle Commissioni medesime, si attesta che sussistono le condizioni per procedere alla trasformazione dell'Ente in società per azioni e si forniscono al Commissario le indicazioni affinché lo stesso provveda, con proprio atto, a deliberare la trasformazione dell'Ente in S.p.A;

schema di delibera di trasformazione da adottarsi dal Commissario dell'Ente in conformità al menzionato atto di indirizzo.

Il parere favorevole sulla trasformazione è stato acquisito in data 6.12.2000 dall'8^a Commissione del Senato e in data 21.12.2000 dalla 9^a Commissione della Camera.

A detti pareri sono seguiti:

- e) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 704893 del 22.12.2000, che ha determinato il capitale iniziale della società per azioni derivante dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 359/1992 (ex decreto-legge n.333/1992);
- f) atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, n. 704894 del 22.12.2000, con il quale è stata decretata la sussistenza delle condizioni per la trasformazione dell'ENAV in società per azioni e sono state impartite direttive al Commissario per adempiere alla costituzione della S.p.A con decorrenza 1.1.2001.

Successivamente all'emanazione del sopra citato atto di indirizzo ed in ottemperanza alle direttive nello stesso sancite, nonché alle disposizioni in materia, è stata convocata l'Assemblea straordinaria del 28.12.2000.

Quanto all'asserita obbligatorietà di un preventivo parere del Consiglio di Stato, «ai sensi della legge n. 400/88», si rinvia all'articolo 17, comma 25, della legge n. 127/97 (cosiddetta Bassanini-bis), che disciplina tali ipotesi, tra cui non è ricompresa quella citata dall'onorevole interrogante.

Difatti il parere è obbligatorio per gli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri. Nel caso di specie la trasformazione in Società per

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

azioni dell'ENAV era prevista dalla legge. Pertanto con l'atto di indirizzo non è stato esercitato un potere di contenuto normativo, tale da rendere obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

In sostanza, la trasformazione dell'ENAV in società per azioni ha avuto luogo con modalità estremamente puntuali, in parte mutuate dalle procedure adottate nelle grandi trasformazioni dell'ENI, IRI, INA, ecc.

L'ENAV fa rilevare che l'articolo 35 della legge n. 144/1999, che ha disposto talune modifiche quanto al termine e agli atti del procedimento di trasformazione, non ha certamente abrogato – nemmeno implicitamente – l'articolo 6 della legge n. 665/1996, che disciplinava l'individuazione del patrimonio dell'ente pubblico economico.

Infine, l'esito positivo della «verifica delle condizioni della trasformazione» e del «parere delle competenti Commissioni parlamentari», previsti dal citato articolo 35, possono considerarsi, ai fini della decisione della trasformazione voluta dal legislatore, un atto «vincolato», all'adozione del quale la pubblica amministrazione è obbligata.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(30 ottobre 2003)

SERVELLO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

la tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (c.d. condono edilizio), alla «tipologia dell'abuso n. 4» prevedeva la condonabilità delle «opere che abbiano determinato mutamenti di destinazione d'uso»;

l'articolo 25 della stessa legge n. 47/85, al quarto comma, domandava alle Regioni di stabilire con legge (testualmente) «criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici per l'eventuale regolamentazione delle destinazioni d'uso degli immobili, nonché dei casi in cui per la variazione di essa sia richiesta la preventiva autorizzazione del Sindaco» (quindi eventuale regolamentazione per futuri cambi di destinazione d'uso, in quanto quelli avvenuti precedentemente all'entrata in vigore della legge non erano oggetto di regolamentazione);

la Circolare del Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1985, n. 3356/25, esplicativa delle modalità di applicazione della legge 28/02/1985, n. 47 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8/08/1985, pag. 5.571, seconda colonna), in ordine alle modalità di cambio di destinazione d'uso, già verificatesi, così testualmente chiarisce e conferma: «Quanto al mutamento della destinazione d'uso, quello preso in considerazione al punto 4 della tabella allegata alla legge è il mutamento accompagnato da opere, che può definirsi strutturale; mentre quello funzionale – cioè senza realizzazione di opere – non forma oggetto in sanatoria»;

i cittadini più solerti hanno proceduto alla regolarizzazione delle loro proprietà in conformità a tali disposizioni (presentando al catasto la

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

denuncia di variazione dell'uso e dandone documentata, tempestiva comunicazione al Comune di competenza) mentre altri, che si trovavano nelle medesime condizioni, pur potendo documentare l'epoca di avvenuto cambio di destinazione d'uso senza opere (ovviamente avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge n. 47/85), nulla hanno fatto, ritenendo, in base alle disposizioni emanate, di non dover procedere ad alcun atto amministrativo;

il termine per produrre la domanda per il già riaperto ultimo condono edilizio è scaduto il 31/03/1995;

l'articolo 2, comma 53, della legge 23/12/1996, n. 662 (legge finanziaria) stabilisce (testualmente) che: «La tipologia di abuso di cui al n. 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n.47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie»;

è evidentissima l'assurda situazione di una legge (emanata oltre un anno e mezzo dopo la scadenza del già riaperto termine di presentazione delle domande di condono) che precisa come doveva essere effettuato tale condono, quando molti cittadini avevano già regolarizzato la loro posizione in conformità a pre – vigenti disposizioni, esattamente antitetiche,

l'interrogante chiede di conoscere, anche alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2. 586 del 14 maggio 2003, quali iniziative si intenda adottare per ovviare al grave disagio creatosi, al fine di ridare ai cittadini la certezza del diritto ed evitare posizioni paradossali da parte di quei comuni che ritengono di applicare la legge n. 662/96 (che, all'articolo ed al comma richiamati, attiene al condono edilizio) anche ai cambi di destinazione effettuati senza opere prima dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (negando qualsiasi validità giuridica alle regolarizzazioni effettuate in conformità alle allora vigenti disposizioni in materia).

(4-05126)

(31 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si fa presente che la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 53, della legge n. 62/96, con riferimento alle tipologie di abuso di cui ai condoni del 1985 e del 1994, ha inteso chiarire le modalità di applicazione a livello nazionale delle norme sul condono relativamente a quei casi in cui le regioni, avvalendosi del potere di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 47/85 (ora art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001), avessero assoggettato alla necessità del previo rilascio del titolo abilitativo anche i mutamenti di destinazione d'uso meramente funzionali.

D'altra parte la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2586, del 14 maggio 2003 rappresenta un'ulteriore conferma di un orientamento consolidato della giurisprudenza, relativo a tutte le fattispecie di mutamento di destinazione d'uso realizzato senza opere ed in mancanza di norme regionali che impongano, anche in tal caso, ai sensi del suddetto

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

art. 25, comma 4, della legge n. 47/85 (ora art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001), il previo rilascio del titolo abilitativo.

In tal senso si è altresì espressa la Corte costituzionale con sentenza n. 73 dell'11 febbraio 1991.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(30 ottobre 2003)

SODANO Tommaso. – Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e per la tutela del territorio e per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

in una lettera aperta al Sindaco, datata 10 settembre 2001, due consiglieri comunali del Comune di Itri (Latina) e tutte le forze politiche di opposizione denunciavano il contenuto di un manifesto fatto affiggere dall'assessore all'Urbanistica nel mese d'agosto per annunciare ai cittadini l'avvio di una istruttoria pubblica finalizzata all'approvazione di una Variante di indirizzo per i patti territoriali;

l'annuncio di una sostanziale variante del PRG non risulta mai essere stata portata all'attenzione del Consiglio Comunale; infatti i consiglieri hanno appreso la notizia della nuova proposta di variante solo dal manifesto murale;

anche il dirigente dell'Ufficio Tecnico risulta essere stato completamente all'oscuro della proposta di variante al PRG, tanto che lo stesso non aveva nominato il responsabile del procedimento contrariamente a quanto riportato sul manifesto in cui figura responsabile del procedimento «il funzionario Geom. Pasquale Manzo» il quale, inoltre, non riveste la qualifica di funzionario, bensì quella di terminalista;

la nomina del funzionario sarebbe stata fatta dall'ing. Scaini, tecnico convenzionato che gestisce l'Ufficio Urbanistica, e sarebbe priva degli obbligatori pareri previsti dalla legge;

di fronte a tali presunte illegalità compiute dall'Ufficio Urbanistico, i consiglieri comunali di Itri ed i firmatari della lettera hanno chiesto al Sindaco ed al Prefetto di Latina di disporre una immediata indagine volta a verificare la regolarità delle istruttorie relative a centinaia di concessioni edilizie rilasciate dall'ing. Scaini, nonché di attivare i dovuti controlli sugli abusi edilizi in corso sul territorio;

la recente proposta di Variante sui patti territoriali sarebbe finalizzata a sanare, a costo zero, pregresse situazioni di illegalità urbanistica le cui concessioni sono state riconosciute palesemente illegittime (progetto per la realizzazione di un Bowling in località Pagnano e un oleificio in località Licciano);

il territorio del Comune di Itri è interessato da una vasta speculazione edilizia che sta provocando un vero e proprio scempio ambientale. Le autorità locali hanno autorizzato lottizzazioni in zona agricola con

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

l'edificazione all'interno di boschi, sugherie, in aree di pregevole interesse ambientale e su aree percorse da incendi;

con interrogazioni datate 19 luglio 2000 e 31 gennaio 2001 presentate nella scorsa legislatura dal sen. Russo Spena venivano sollevati pesanti interrogativi sulla regolarità gestionale del Comune di Itri in relazione ad un'altra variante al PRG adottata nel 1998 e veniva richiesto al Ministro dell'interno quali provvedimenti urgenti intendesse adottare di fronte a segnali inquietanti come l'intimidazione di matrice camorristica attuata ad Itri verso l'assessore comunale Raffaele Mancini che si era astenuto su un progetto per la realizzazione di trenta appartamenti, sui presunti vantaggi patrimoniali di alcuni consiglieri in relazione alla citata Variante, la richiesta alla Prefettura di Latina della mappa completa di tutte le località del Comune di Itri interessate da incendi negli ultimi 10 anni, e se su di esse fossero stati rispettati i vincoli di inedificabilità da parte delle autorità comunali e la regolarità nei manufatti realizzati in zone vincolate come Monte Piano o Punta Citarola,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno disporre una indagine presso l'Amministrazione Comunale di Itri al fine di verificare la regolarità dell'attività istituzionale con particolare riferimento agli atti sopra citati, per appurare se assessori o consiglieri, direttamente interessati alla vicenda, possano eventualmente trarre vantaggi patrimoniali;

se non ritenga di dover disporre una indagine conoscitiva riguardo al grave atto intimidatorio di cui è stato protagonista l'assessore comunale Raffaele Mancini e sulla provenienza dei finanziamenti che vengono investiti nel territorio itrano in campo edilizio, turistico e commerciale;

se i Ministri in indirizzo non ritengano utile procedere ad un censimento dei manufatti realizzati in zone ad alto valore ambientale, naturalistico e paesaggistico quali Punta Citarola o Monte Piano ed altre zone vincolate; se intendano verificare se i lotti di terreno situati in zona agricola siano oggetto di lottizzazioni abusive e se le aree percorse da incendi siano state effettivamente inedificabili nel rispetto della legge;

se, infine, risulti che esista una mappa presso la Prefettura di Latina o il Comune di Itri delle località interessate negli ultimi 10 anni dagli incendi.

(4-00554)

(3 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Il nuovo titolo V della Costituzione, come è noto all'onorevole interrogante, ha collocato le Autonomie territoriali su un piano di pari dignità istituzionale accanto allo Stato, ampliandone la sfera di autonomia, già elemento fondante della nostra Costituzione.

Eventuali interventi da parte dell'Amministrazione statale debbono, perciò, essere limitati alle specifiche previsioni normative, al di là delle quali si tratterebbe di indebita ingerenza.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

Presso il Comune di Itri sono stati presentati negli anni scorsi vari progetti di patti territoriali, trasmessi per l'esame ed i pareri di rito alla Provincia e alla Regione Lazio.

Tutti i progetti presentati al predetto Comune negli anni 1996/1997 risultano essere stati esaminati dalla Regione Lazio, che ha comunicato l'esito dell'istruttoria con contestuale invito al Comune a procedere alla preventiva variazione degli strumenti urbanistici (variante del piano regolatore generale).

Così come previsto dallo Statuto, l'Amministrazione comunale ha proceduto ad una istruttoria pubblica per consentire, a chiunque fosse interessato, di presentare e depositare proposte ed osservazioni, in merito alla futura adozione di una variante al PRG. In tal senso, in data 10 agosto 2001, veniva affisso un manifesto che convocava l'istruttoria pubblica, erroneamente sottoscritta dal Vice Sindaco in sostituzione del Sindaco assente, invece che dal Dirigente all'Urbanistica, con l'indicazione del responsabile del procedimento cui rivolgersi per consultare atti o documenti, ma non del responsabile dell'istruttoria.

Consapevole del vizio di forma del manifesto, e tenuto conto dell'acquisizione del nuovo piano stralcio per l'assetto idrogeologico, il Comune decideva di rinviare a nuova data l'istruttoria pubblica, come da manifesto pubblicato in data 29.8.2001.

Per quanto concerne le concessioni edilizie rilasciate negli anni 2000-2001 il Comune ha sottolineato che non sono collegate con la variante in argomento, trattandosi generalmente di case di campagna edificate sulla base del PRG adottato nel 1972, che non prevede il lotto minimo e, pertanto, consente di costruire in base ad indici di solo PRG.

Il comune di Itri ha, altresì, evidenziato che la variante non è finalizzata a sanare pregresse situazioni di illegalità, e chi in passato ha costruito abusivamente non può sperare in una variante per i patti territoriali come mezzo per rientrare nell'alveo della legalità.

Le situazioni di abusivismo, cui si fa cenno nell'interrogazione, sono state regolarmente segnalate all'Autorità giudiziaria dalle Forze dell'ordine che, nello svolgimento dell'attività istituzionale, non hanno finora riscontrato infiltrazioni di soggetti riferibili ad organizzazioni affaristiche malavitose, né alla criminalità organizzata. Costante e forte è, comunque, l'attenzione per preservare il territorio di Itri.

Per quanto concerne la variante adottata nel 1998 (variante di salvaguardia ed adeguamento al PRG) si fa presente che essa è stata regolarmente approvata dalla regione Lazio il 3.8.2001 dopo un lungo *iter* che ha visto coinvolte la precedente e l'attuale amministrazione regionale.

In merito all'atto intimidatorio subito nel novembre 1998 dall'Assessore del Comune di Itri, sig. Raffaele Mancini, il procedimento penale instaurato presso la locale Procura della Repubblica, a seguito delle indagini dell'Arma, ascritto per lesioni, inferiori a 15 giorni, è stato archiviato.

Per quanto riguarda la località «Punta Citarola», citata nell'interrogazione, essa è ubicata nel comune di Sperlonga; la località che si affaccia al

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

mare «Monte Vannelamare» non è interessata da nuove costruzioni o da richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

Per quel che concerne, infine, i Patti Territoriali, si fa presente che l'Amministrazione comunale di Itri ha informato di non voler procedere alla loro approvazione con adozione di variante al piano regolatore generale, aggiungendo di aver predisposto gli atti per una variante generale al citato piano regolatore generale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(4 novembre 2003)

SPECCHIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che da alcuni anni procedono per lotti i lavori di ammodernamento ed ampliamento della strada statale n. 7 Taranto-Brindisi;

che detti lavori hanno registrato contenziosi e ritardi;

che nei mesi scorsi, dopo il verificarsi del sostanziale blocco dei lavori per uno dei lotti in questione ed il mancato pagamento degli stipendi e a seguito di prese di posizioni e di iniziative dei sindacati, degli Enti Locali (in particolare la Provincia), dei parlamentari e dei Consiglieri Regionali coordinati dalla Provincia, l'ANAS assunse l'impegno di far proseguire i lavori e di far pagare al personale impegnato i salari dovuti;

che detti lavori invece procedono con esasperante lentezza ed inoltre i lavoratori non percepiscono lo stipendio tanto che nella giornata del 26 maggio 2003, in segno di protesta, hanno occupato la statale n. 7;

rilevato:

che vanno comunque assicurati ai dipendenti gli stipendi non percepiti;

che a questo punto è necessario che l'ANAS assuma una posizione finalmente ferma e risolutiva nei confronti della ditta appaltatrice come può essere quella di annullare il contratto a causa delle inadempienze e dei conseguenti danni alla stessa ANAS, al territorio interessato ed ai lavoratori, come chiesto anche dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro intenda assumere presso l'ANAS.

(4-04606)

(27 maggio 2003)

SPECCHIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che nella giornata del 9 settembre 2003 i gli operai delle imprese impegnate nei lavori sulla strada statale n. 7, Taranto/Brindisi, hanno so-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

stanzialmente bloccato l'arteria in questione, facendo seguito ad altre iniziative di protesta;

che gli operai in argomento lamentano 33 licenziamenti ed il grave ritardo nel pagamento delle retribuzioni;

che a ciò si aggiunge il blocco, da tempo attuato, dei lavori per l'ammodernamento della strada statale n. 7;

che l'Amministrazione provinciale di Brindisi ha tenuto degli incontri con le imprese interessate (Consapro e Socostramo) e l'Anas, per cercare di trovare delle soluzioni ai contenziosi in atto ormai da troppo tempo;

che, a questo punto, è necessario un energico e risolutivo intervento del Governo presso l'Anas affinché riprendano comunque i lavori, vengano rispettati i diritti degli operai e sia completato nel più breve tempo possibile l'ammodernamento della strada statale n. 7, per il quale le popolazioni e le istituzioni sono ormai stanche delle promesse e degli impegni dell'Anas,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo.

(4-05181)

(18 settembre 2003)

RISPOSTA. (*) – L'ANAS SpA, interessata al riguardo, ha comunicato che l'ammodernamento della strada statale n. 7 «Appia», tronco Grottaglie-Brindisi, è stato suddiviso in cinque lotti esecutivi.

La società stradale informa che il 1°, 2° e 3° lotto sono ultimati ed aperti al traffico ormai da tempo; il 4° lotto è completo all'80% ed occorrono circa 60 giorni lavorativi per completarlo; il 5° è anch'esso completo all'80% e sarà possibile ultimarlo in circa 45 giorni.

Entrambi i lotti 4 e 5 sono stati appaltati all'Associazione temporanea di impresa «CON.SA.PRO. – SO.CO.STRA.MO.», aventi come capogruppo CON.SA.PRO.

La capogruppo CON.SA.PRO., per sopravvenute difficoltà finanziarie, ha sospeso le attività, licenziando la maggior parte delle maestranze.

Di fronte a tale situazione l'ANAS, per porre fine allo stato di agitazione delle maestranze e ai blocchi stradali, si è fatta carico di corrispondere tutti i salari arretrati.

La società stradale riferisce che neppure gli incontri tenutisi presso l'Amministrazione provinciale di Brindisi hanno portato ad una soluzione positiva, atteso il rifiuto della CON.SA.PRO a riassumere gli operai ed il diniego dell'impresa mandante SO.CO.STRA.MO. a subentrare alla capogruppo per il completamento dei lavori.

Tale situazione di grave conflittualità con l'Associazione temporanea di impresa crea, purtroppo, conseguenze sui tempi dei lavori.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

L'ANAS rende noto, infine, che è stata avviata una serie di interventi in danno della suddetta Associazione temporanea di impresa, al fine di completare i lavori ed aprire al traffico l'intera arteria principale.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(30 ottobre 2003)

STANISCI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

da un sopralluogo effettuato dalla scrivente nella zona di Costa Morena presso il porto di Brindisi, è emerso che la movimentazione del carbone, per la centrale Edipower, recentemente autorizzata all'utilizzo di tale combustibile, e dei residui di combustibile, ceneri e gessi, prodotti dalla centrale Enel di Brindisi Sud, è effettuata con procedure, sistemi e mezzi rudimentali, tali da creare enormi problemi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori e dei cittadini e tali da rendere incompatibili tali operazioni con altri traffici di merci e di passeggeri;

siffatti sistemi, stanno aggredendo con la loro sporcizia e l'indifferenza verso le norme di sicurezza, le banchine e gli spazi disponibili, pregiudicando di fatto la polifunzionalità del porto, nell'immediato, e la prossima stagione turistica;

il porto di Brindisi non è l'unico in cui si movimenta carbone o altre merci, ma rimane l'unico in cui tutto ciò avviene con sistemi che sono ben lontani dall'utilizzare tecnologie e strutture in grado di rispettare l'ambiente e la sicurezza;

è intollerabile che si autorizzino queste modalità in dispregio delle norme a tutela dell'ambiente e della salute delle persone,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti;

se non intendano promuovere procedure di controllo più efficaci e approfondite sia sulla quantità e sulle caratteristiche del carbone, sia sui residui del processo di combustione;

se non ritengano opportuno favorire da parte dell'Autorità Portuale di Brindisi l'adozione di un piano regolatore degli spazi delle banchine, evitando promiscuità e garantendo distanze;

se, assieme ai produttori di energia, siano in grado di fornire l'esatta quantità del carbone movimentato per l'oggi e il domani;

se non ritengano necessaria una temporanea sospensione della movimentazione del combustibile per la centrale Edipower di Costa Morena, in attesa dell'individuazione di nuovi spazi e dell'adozione di procedure meglio rispettose dell'ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini;

se siano di loro conoscenza i motivi per i quali non viene utilizzata in maniera continuativa per la movimentazione del combustibile una struttura costata diversi miliardi di lire quale il nastro trasportatore per il car-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

bone, struttura che, per quanto riguarda la centrale Enel di Brindisi, offrirebbe maggiori garanzie di compatibilità ambientale.

(4-04381)

(15 aprile 2003)

RISPOSTA. – In merito a quanto evidenziato con l'atto ispettivo cui si risponde e per la parte di competenza di questa Amministrazione, ad integrazione delle informazioni precedentemente fornite all'interrogazione n. 4-04929, di analogo contenuto, dell'onorevole interrogante, si fa presente che il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha comunicato che l'Autorità portuale di Brindisi, a conclusione della relativa procedura tecnico-amministrativa, ha già conferito in appalto la realizzazione di un percorso dedicato, delineato con un sistema di reti di protezione.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(30 ottobre 2003)

STANISCI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

la situazione degli uffici postali di S. Vito dei Normanni, Ostuni e Carovigno, segnalata anche dalla stampa, è – a giudizio dell'interrogante – di assoluta invivibilità. Ma non sono questi gli unici uffici degradati;

si è solo di fronte all'ultima denuncia pubblica riguardante gli uffici postali della provincia di Brindisi;

in merito al problema da ben due anni l'interrogante ha presentato documenti di sindacato ispettivo senza ricevere risposta alcuna;

risultano all'interrogante segnalazioni di parlamentari, sindaci, cittadini che evidenziano la fatiscenza dei locali e, qualche volta, episodi di attrito tra gli incolpevoli impiegati postali e i cittadini, che chiedono servizi efficienti erogati in locali idonei;

le «Poste Italiane», oggi, offrono servizi a pagamento che sono concorrenziali, sotto molti aspetti, a quelli offerti da altri istituti, quali le banche, e questo rende quanto mai improcrastinabile la ricerca di soluzioni logistiche all'altezza del compito;

non è più tempo, a giudizio dell'interrogante, di soluzioni tampone, non è più tollerabile assistere a scene di vera inciviltà quali le lunghe code dei pensionati che, spesso, attendono per ore in piedi, con gravi rischi per la salute, il pagamento delle pensione o il versamento dei risparmi e il pagamento delle bollette,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario monitorare le necessità per rendere efficienti tutti gli uffici postali della provincia di Brindisi sia in termini logistici sia in termini di organico,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

in maniera tale da offrire strutture adeguate e servizi efficienti e rispondenti alle attuali esigenze.

(4-04963)

(15 luglio 2003)

RISPOSTA. – In via preliminare si ritiene opportuno premettere che alle interrogazioni parlamentari presentate dall'onorevole interrogante, cui è fatto cenno nell'atto di sindacato ispettivo in esame relative alla situazione degli uffici postali di San Vito dei Normanni di Ceglie Messapica e di Cisternino, è stata fornita rispettivamente risposta, con le note del 25 marzo 2002, n. GM/130069/301/4-1129/int/BP, del 16 maggio 2002, n. GM/130317/316/4-1181/int/BP e del 9 luglio 2002, n. GM/130708/412/4-1646/int/BP.

Ciò premesso si precisa che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Pertanto, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in relazione alla lamentata situazione di degrado degli uffici postali della provincia di Brindisi ed in particolare di San Vito dei Normarmi, Ostuni e Carovigno, ha comunicato quanto segue.

Nella provincia di Brindisi, che annovera 20 comuni, sono situati complessivamente 48 uffici postali, dei quali 8 sono stati già sottoposti ad interventi di nuovo *layout*.

Durante il corrente anno – secondo quanto precisato dalla società stessa – saranno ultimati gli interventi di ristrutturazione, attualmente in corso, presso gli uffici postali di Fasano centro e Latiano, mentre per il 2004 sono state già pianificate analoghe iniziative nei confronti di altri sette uffici postali della zona e, progressivamente, delle rimanenti strutture.

Per quanto riguarda, poi, la situazione di San Vito dei Normanni, la società Poste ha precisato che dei due uffici postali ivi ubicati, San Vito dei Normanni succursale 1 è stato già ristrutturato con il nuovo *layout* mentre San Vito dei Normanni centro, sebbene recentemente restaurato, è stato comunque inserito nel programma degli interventi relativi all'anno 2004 per ulteriori interventi.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

Ad Ostuni sono situati quattro uffici postali, uno dei quali è stato rinnovato negli ultimi tempi.

A Carovigno sono ubicati due uffici postali, Carovigno – per il quale è stato programmato un intervento di ristrutturazione entro il 2004 – e Serranova, di cui sono in corso di completamento i lavori di rifacimento.

Quanto precede, ad avviso della società Poste Italiane, comprova l'attenzione dell'azienda finalizzata ad un costante miglioramento dei luoghi di lavoro, nell'ottica di garantire a clienti e dipendenti un ambiente più accogliente, moderno e funzionale oltre che maggiormente tutelato dal punto di vista della sicurezza.

In merito al problema delle «code dei pensionati», di cui è cenno nell'atto di sindacato ispettivo in esame, la concessionaria Poste Italiane ha
precisato che presso alcuni uffici della provincia di Brindisi è iniziata la
sperimentazione di un nuovo progetto denominato «gestione code» che
è basato su di un sistema di prenotazioni, con distributore di numeri e display, il cui funzionamento sarà adeguato, caso per caso, alle esigenze dei
singoli uffici postali, per limitare i disagi della clientela ed in particolare
dei pensionati ai quali l'azienda postale ha sempre riservato una particolare attenzione, che si prevede venga introdotta entro breve tempo anche
negli uffici postali di San Vito dei Normanni centro, Ostuni centro e Carovigno.

A tal fine la società ha ricordato il progetto «pomeriggio del pensionato», che consiste nell'apertura pomeridiana ai pensionati di alcuni uffici postali nei giorni di pagamento delle pensioni, al fine di risolvere alcune specifiche criticità.

A completamento d'informazione la società Poste Italiane ha comunicato che il numero degli addetti applicati nei vari settori è sempre correlato ai flussi di traffico degli uffici postali di tutto il territorio nazionale, che sono costantemente monitorati al fine di adeguare l'offerta dei servizi alle variazioni della domanda, per raggiungere una più razionale utilizzazione del personale sul territorio.

Per far fronte alle criticità connesse al periodo estivo e permettere la fruizione delle ferie ai dipendenti, la società Poste ha assicurato di essere intervenuta, con azioni di potenziamento del *front-line*, nei confronti degli uffici postali a maggior flusso di traffico mediante l'assunzione di alcune unità con contratto a tempo determinato e l'assegnazione di personale precedentemente utilizzato in attività interne o proveniente da uffici postali limitrofi.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(5 novembre 2003)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

STIFFONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

in questi primi giorni di applicazione del decreto – legge 27 giugno 2003, n.151, recante «Modifiche ed integrazioni al codice della strada», stanno venendo alla luce alcuni limiti della normativa che necessiterebbero di correttivi;

una grave lacuna che è stata evidenziata dagli stessi appartenenti al Corpo dei vigili urbani sta nel fatto che ai cittadini extracomunitari non sarebbe applicabile la sanzione della decurtazione dei punti dal massimale dei 20 a disposizione di ogni titolare di patente di guida. Infatti, poichè la decurtazione dei punti va comunicata al sistema informatico centrale di Roma per essere registrata a carico di colui che ha compiuto l'infrazione, rende immuni gli stranieri non censiti, perchè questi non vengono registrati nel sistema, che riporta solo i titolari di patente rilasciata in Italia;

per gli stranieri la legge prevede la conversione della patente straniera in quella italiana dopo un anno dall'ottenimento della residenza nel nostro Paese (a parte i Paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi di conversione automatica, ad esempio il Marocco) mentre per i cittadini comunitari, anche se residenti in Italia, non c'è nessun obbligo di conversione;

sono numerosissimi gli incidenti stradali con esiti mortali provocati da guidatori stranieri che spesso trascurano le più elementari regole della sicurezza stradale,

l'interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro per evitare le distorsioni applicative sopra evidenziate, che ledono gravemente il principio dell'uguaglianza delle persone di fronte alla legge. (4-04907)

(9 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si osserva che la legge 1º agosto 2003, n. 214, di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, ha esteso l'applicazione delle norme sulla patente a punti anche ai titolari di patenti rilasciate da uno Stato estero nel quale non sia in vigore un analogo sistema.

A tal fine, l'articolo 6-*ter* della predetta legge prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera.

Alla perdita del punteggio ivi stabilito a seguito di violazione al codice della strada consegue il divieto di guidare veicoli a motore nel territorio italiano per i periodi indicati dalla norma medesima.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(30 ottobre 2003)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

STIFFONI, TIRELLI. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

lo sport in generale vive tempi difficili soprattutto per quanto riguarda gli sport cosiddetti minori che non ricevono attenzione da parte dei *media* né aiuti di tipo finanziario;

la sentenza Bosman, considerando gli sportivi come lavoratori, liberalizzando il cartellino degli atleti professionisti, li ha trasformati in liberi professionisti con l'azzeramento del capitale sociale delle squadre che non hanno più interesse a sostenere ed organizzare i vivai giovanili;

agli effetti negativi della sentenza Bosman si aggiunge anche il fatto che le società professionistiche e semiprofessionistiche acquistano atleti extracomunitari giovani che entrano nel nostro Paese grazie anche ad iscrizioni scolastiche più o meno veritiere come studenti. Ciò favorisce in maniera duplice le società sportive, che da una parte ottengono atleti già parzialmente formati e selezionati con investimenti quasi nulli, e dall'altra riducono contemporaneamente gli investimenti per i vivai giovanili;

il CONI e le varie federazioni sportive non hanno adottato alcun provvedimento e non intervengono a salvaguardia della partecipazione dei nostri giovani allo sport e nello stabilire un legame fra sport e territorio;

soprattutto fra gli sport di squadra più popolari ci sono esempi di squadre composte quasi esclusivamente da giocatori stranieri (nel basket una squadra di serie A, il Cantù Basket, ha un organico di 9 giocatori stranieri su 10) senza che il CONI e le federazioni interessate intervengano minimamente a porre dei limiti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che quanto esposto nella premessa ostacoli il diritto dei nostri giovani allo sport ed inoltre che lo sport in generale venga irriso e trasformato in spettacolo per giovani saltimbanchi;

se non ritengano che attraverso meccanismi solo in apparenza legali vengano aggirate le attuali normative in fatto di immigrazione;

se non ritengano che in una simile situazione di completo distacco fra sport ed identità territoriale possa crearsi una generale situazione di ambiguità e di caos che solleva seri dubbi su retroscena sempre meno trasparenti dello sport professionistico, come già recentemente sottolineato dai Presidenti della Roma Calcio e del Como Calcio, ventilando che il malaffare provenga soprattutto dall'enorme giro affaristico di procuratori che controllano e gestiscono le carriere dei giocatori professionisti e forse addirittura quella degli allenatori;

se non ritengano che una società come la «Gea World», con sede a Roma e succursali a Parigi e a Londra, abbia, volendo, la possibilità di interferire sulle partite del calcio professionistico essendo la Gea nata dalla fusione tra la General Athletic di Andrea Cragnotti (figlio del Presidente della Lazio) e di Francesca Tanzi (figlia del proprietario della Parmalat e del Parma) con la Football Management, di cui è proprietario Alessandro Moggi (figlio del Direttore Generale della Juventus) che è di-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

ventato Presidente della Gea che come Vice ha Riccardo Calleri, figlio dell'ex Presidente di Lazio e Torino, e come Direttore Generale Giuseppe De Mita, figlio di Ciriaco, e fra i fondatori Davide Lippi, figlio dell'allenatore della Juventus, Tommaso Cellini (ex Lazio) e Chiara Geronzi, figlia del Presidente della Banca di Roma, e lo stesso che ora probabilmente ha avuto quale fondatore anche il figlio del Presidente della Federazione Calcio Carraro, lo stesso che ora si troverebbe a dover svolgere un'inchiesta su questa situazione caotica e negativa per lo sport professionistico;

se non ritengano che in una eventuale inchiesta sulla società Gea World il presidente Carraro non si trovi in difficoltà;

se non ritengano che lo sport sia tradito da chi lo usa con scopi diversi da quelli sportivi tanto più che le infrastrutture (stadi, palazzetti dello sport) sono proprietà di enti pubblici e quindi di tutti i cittadini che niente hanno a che spartire con coloro che agiscono con la logica degli affari;

se il Governo non abbia il dovere di salvaguardare nello sport valori quali lo sviluppo psicofisico, l'identità, la territorialità, inni e bandiere, tutte cose che l'affarismo rischia di cancellare.

(4-03336)

(13 novembre 2002)

RISPOSTA. – Sull'utilizzo illimitato, o comunque eccessivo, di atleti stranieri nell'ambito di diverse discipline sportive, in primo luogo negli sport di squadra, si sottolinea come il CONI condivida in linea di massima le preoccupazioni degli interroganti e auspichi soluzioni che possano garantire la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale ed il livello qualitativo delle squadre nazionali.

A partire dal 1996, e cioè successivamente alla «sentenza Bosman», emessa dalla Corte di Giustizia europea nel dicembre 1995, si è verificato nel nostro Paese un progressivo proliferare di utilizzo di atleti stranieri, sia comunitari che extracomunitari, che ha raggiunto negli ultimi anni livelli tali per cui in alcune discipline si verificano casi di squadre composte prevalentemente, se non esclusivamente, di atleti stranieri.

Al riguardo, si fa presente che il Consiglio nazionale del CONI, su proposta della Giunta nazionale, in data 24 luglio 2002 ha provveduto – con riferimento alla stagione 2002-2003 – in materia di limitazione all'ingresso degli sportivi stranieri sul territorio nazionale nonchè al tesseramento presso le Federazioni sportive nazionali, adottando la deliberazione n. 1226 del 24 luglio 2002. Con tale atto l'Ente ha ritenuto che le Federazioni sportive nazionali debbano procedere al tesseramento degli sportivi extracomunitari previa osservanza di determinati criteri, tra i quali:

la ripartizione alle società affiliate delle quote loro assegnate nel rispetto dei principi equitativi e di equilibrata distribuzione anche in rapporto ai calendari maschili e femminili, relativi alle stagioni agonistiche dei campionati di massima serie e ai periodi di trasferimento;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

il ricorso ad atleti che abbiano dimostrato un livello tecnico di accertato valore, con l'obiettivo che gli stessi possano essere armonizzati con presenze minime di giocatori italiani, soprattutto negli sport di squadra, anche in vista dell'auspicato riassetto normativo in sede comunitaria in materia di sport;

previsione di meccanismi riguardanti, in particolare, gli aspetti connessi alle sostituzioni.

Si fa presente inoltre, che nella stessa deliberazione il Consiglio nazionale ha conferito alla Giunta nazionale la delega a riprendere in esame i limiti numerici (1.825 sportivi extracomunitari, di cui 567 senza sostituzione, 1.225 previa sostituzione, 33 aliquota CONI), entro il 30 aprile 2003, per eventuali integrazioni e/o perfezionamenti sul piano numerico e procedurale, anche in considerazione della entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di immigrazione. Al riguardo si precisa che nella riunione del 30 ottobre 2002 la Giunta nazionale ha espresso l'assenso al-l'ingresso di 1.900 sportivi extracomunitari (677 previa sostituzione, 1.165 senza sostituzione, 58 aliquota CONI).

Per quanto concerne invece la stagione agonistica 2003/2004 il Consiglio nazionale del CONI, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ha adottato in data 5 febbraio 2003 una deliberazione con la quale si propone a questo Ministero il limite complessivo di ingresso nel territorio nazionale di 1.850 atleti extracomunitari per l'anno 2003.

Per quanto concerne infine gli interrogativi sollevati in ordine alla società Gea si fa presente che la FIGC ha chiarito che la suddetta, al pari delle altre società del settore, è stata legittimata dal regolamento della FIFA, nel cui ambito di applicazione rientrano le attività della predetta organizzazione.

L'inchiesta che ha visto coinvolta questa Società è stata svolta da una commissione all'uopo preposta, la quale, al termine dell'indagine, ha potuto accertare la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse rilevanti addebitabili alla Gea World e di situazioni di dominio – ovvero di abuso – del mercato dei calciatori da parte di tale Società e degli agenti ad essa collegati.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

PESCANTE

(29 ottobre 2003)

THALER AUSSERHOFER. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che l'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), prevede la sanzione amministrativa di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 nel caso di fermata o di sosta dei veicoli sui marciapiedi, sui passaggi e attraversamenti pedonali;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 92

visto che nel caso di fermata o di sosta dei veicoli non autorizzati negli spazi riservati alle persone invalide l'articolo richiamato prevede la sanzione amministrativa di una somma da euro 33,60 a euro 137,55;

dal momento che in caso di sosta negli spazi riservati agli invalidi senza autorizzazione la sanzione prevista è minore e che quindi i trasgressori ne approfittano,

si chiede di conoscere quali siano le ragioni di tale differenza e se non sia il caso di equiparare gli importi delle suddette sanzioni.

(4-04704)

(11 giugno 2003)

RISPOSTA. – Si rappresenta che l'articolo 188 – circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide – del codice della strada prevede, al comma 4, che chi usufruisce delle strutture riservate agli invalidi, compresi gli stalli di sosta riservati, senza avere l'autorizzazione prescritta, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 68,25 euro a 275,10 euro, importi aggiornati da ultimo con decreto del Ministero della giustizia del 24 dicembre 2002.

L'articolo 3, comma 8, della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, ha stabilito che al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «del comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle lettere d), g) e h) del comma 2».

L'articolo 158, richiamando il successivo articolo 188, conferma la sanzione sopra citata.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tassone

(30 ottobre 2003)